



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**Circolare 6 agosto 2015, n. 59282**

**Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.**

*Ai soggetti interessati*

*All'Agenzia nazionale per  
l'attrazione degli investimenti e lo  
sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia*

## *1. Premessa*

1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 3 agosto 2015, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, demandando ad un'apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.

1.2. La presente circolare, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del suddetto decreto, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

## *2. Definizioni*

2.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Decreto*": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015;

b) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;

c) "*Soggetto Gestore*": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;



d) “*TFUE*”: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

e) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

f) “*Regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

g) “*unità produttiva*”: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

h) “*Legge 181*”: il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

i) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del “*Regolamento GBER*” e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

l) “*Società di nuova costituzione*”: società che alla data di presentazione della domanda risulta costituita da meno di 36 mesi ovvero non disponga di almeno 3 bilanci approvati;

m) “*Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*”: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020 contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

n) “*Aree di crisi*”: i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell’art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione (da individuare ai sensi dell’art. 2, comma 3, del *Decreto*);

o) “*importo di aiuto corretto*”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:  $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$  dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;



p) *“innovazione dell'organizzazione”*: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

q) *“tutela ambientale”*: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

r) *“trasformazione di prodotti agricoli”*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

s) *“collaborazione effettiva”*: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

t) *“intervento”*: insieme delle agevolazioni concesse alla impresa beneficiaria.

### 3. *Risorse finanziarie disponibili*

3.1. In sede di prima attuazione, per la concessione delle agevolazioni di cui al *Decreto* si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10 del decreto legge n. 83/2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria.

### 4. *Soggetti beneficiari*

4.1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al *Decreto* le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti



previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;

- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal *Ministero* un ordine di recupero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*;
- h) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma proposto nella zona interessata.

4.2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al *Regolamento GBER* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

## 5. Programmi ammissibili

5.1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal *Decreto* i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4. A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

5.2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del *Regolamento GBER*, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che erogano i servizi di cui al punto 5.6, lettera e);



d) all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del *Regolamento GBER*.

5.3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del *TFUE*, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del *TFUE*, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al punto 5.2, lettera a), e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'*unità produttiva*. A tal fine per attività uguali o simili si intendono attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale.

5.4. I programmi di investimento per la *tutela ambientale* sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal *Regolamento GBER* per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 36 del *Regolamento GBER*;

b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 37 del *Regolamento GBER*;

c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 38 del *Regolamento GBER*;

d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 40 del *Regolamento GBER*;

e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 41 del *Regolamento GBER*;

f) risanare i siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 45 del *Regolamento GBER*;

g) riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 47 del *Regolamento GBER*.

5.5. I progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 29 del *Regolamento GBER*. In particolare, per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una *collaborazione effettiva* con *PMI* e se le *PMI* coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.

5.6. I programmi di investimento di cui al punto 5.1 devono riguardare le seguenti attività economiche i cui dettagli sono presenti nell'allegato 1 alla presente circolare:

a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;



b) attività manifatturiere;

c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del *Regolamento GBER* ovvero ai programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4, lettere d) ed e);

d) attività dei servizi alle imprese;

e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

5.7. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento di cui al punto 5.1. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

5.8. Nel caso in cui l'*intervento* è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'*intervento*, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

5.9. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al punto 5.1 devono:

a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *Decreto*). In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica *unità produttiva*, ad eccezione dei progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;

b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilionececinquecentomila);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui al punto 9. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio ma non sono ritenute spese ammissibili alle agevolazioni. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;

d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del *Soggetto*



*gestore* di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria al *Soggetto gestore* entro la data di ultimazione indicata nel contratto di contributo in conto impianti di cui al punto 11.5, lettera *a*), e nel contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 11.5, lettera *b*). Il *Soggetto gestore*, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate da parte del *Soggetto gestore*; la data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento delle attività previste per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* e deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al *Soggetto gestore* entro 30 giorni dalla data stessa;

*e*) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, come comunicata ai sensi della lettera *d*), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'*unità produttiva* interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali.

5.10. L'incremento degli addetti è dato dall'incremento espresso in ULA del numero degli addetti della *unità produttiva* oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, espressi sempre in ULA, del semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, la modalità di determinazione dell'incremento occupazionale.

5.11. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al punto 5.9, lettera *e*), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.

## 6. *Spese ammissibili*

6.1. In riferimento ai programmi di investimento produttivo indicati al punto 5.2 sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché l'acquisizione di attivi di uno stabilimento nel rispetto dei limiti indicati al punto 5.2, lettera *d*), nella misura necessaria alle finalità del programma, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del *Regolamento GBER*. Dette spese riguardano:

- a*) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b*) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- c*) macchinari, impianti ed attrezzature varie;



- d) programmi informatici dedicati esclusivamente all'utilizzo dei beni di cui alla lettera c), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'art. 2, punto 30, del *Regolamento GBER*.

6.2. Con riferimento alle spese di cui al punto 6.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al punto 6.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
- b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 6.1, lettera b), sono ammesse nei seguenti limiti:
  - i. per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui al punto 5.6, lettera e), sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;
  - ii. per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche individuate al punto 5.6, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile.
- c) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui al punto 6.1, lettera e), è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

6.3. Per le sole *PMI* sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del *Regolamento GBER*, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

6.4. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back.

6.5. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, sono considerati agevolabili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del *Regolamento GBER*.

6.6. In relazione ai progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

- a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;



- b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti, nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;
- d) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

6.7. L'impresa beneficiaria è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'*unità produttiva* in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di *PMI*, dalla data di ultimazione del programma di cui al punto 5.9, lettera d).

6.8. Ai fini dell'ammissibilità, i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere ammortizzabili.

6.9. I beni oggetto dei programmi di investimento di cui al punto 5.1 devono essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma degli investimenti, con le modalità indicate al punto 12.7.2, lettera b).

6.10. Le spese relative alle sole attrezzature, di cui al punto 6.1, lettera c), la cui installazione non sia prevista presso l'*unità produttiva* interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

- a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
- c) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
- d) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- e) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- f) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al *Soggetto gestore* una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- g) il legale rappresentante della società cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



6.11. Ad eccezione delle spese di cui al punto 6.1, lettera c), tutte le altre spese di cui al punto 6.1:

- a) di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni;
- b) relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6.12. In relazione alle spese di cui al punto 6.1, non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, salvo quanto indicato in ordine all'acquisizione di uno stabilimento, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al punto 6.14.

6.13. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 6.1 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa.

6.14. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui al punto 9.8, di importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento). L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

## 7. *Forma e intensità dell'aiuto*

7.1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER* e, in particolare:

- a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- c) dall'art. 18 per le spese per servizi di consulenza di cui al punto 6.3;



- d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4;
- e) dall'art. 29 per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

7.2. Le intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1 sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

7.3. Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui ai punti 8.1 e 11.1, è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato, deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), una maggiorazione pari a 100 punti base.

7.4. L'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al predetto tasso agevolato. In particolare, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet già indicato al punto 7.3, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). In relazione alla predetta comunicazione, sono dettagliati, in allegato 2 alla presente circolare, criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie.

7.5. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al punto 7.3, nei limiti delle intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1, fermo restando quanto previsto al punto 7.7. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili.

7.6. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 11, comma 1, del *Decreto*, l'intervento complessivo ai sensi della *Legge 181*, comprensivo del contributo a fondo perduto, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovrà, di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50% dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento, così come previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 citato al punto 7.3.



7.7. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, di cui al punto 8.1, non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

7.8. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

7.9. Il finanziamento agevolato, di cui al punto 7.3, deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento. Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l'ipoteca in quanto l'acquisto dell'immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del *Soggetto gestore*. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve:

- a) essere di importo pari alla parte della quota capitale del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione,
- b) essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
- c) avere scadenza in data non antecedente a quella della rata di ammortamento corrispondente all'avvenuto rimborso di pari importo;
- d) essere redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito di cui al punto 9.8 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075, .

7.10. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

7.11. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:

- a) all'*importo di aiuto corretto* per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui al punto 6.3;
- d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4, ad eccezione degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite è pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite è pari a 20 milioni di euro;



e) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

7.12. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, le agevolazioni di cui al presente decreto, se previsto dall'accordo di programma, possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal *Regolamento de minimis*.

## 8. *Partecipazione al capitale di rischio*

8.1. E' facoltà del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile ai sensi del *Decreto* richiedere, a valere sulle risorse indicate al punto 3, una partecipazione di minoranza del *Soggetto gestore* al capitale dell'impresa. Tale partecipazione è richiedibile in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, di cui al punto 9, ed è definita:

- a) per le *PMI* aventi le caratteristiche previste nell'art. 21 del *Regolamento GBER*, secondo le modalità indicate nei punti seguenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nello stesso art. 21 del *Regolamento GBER*;
- b) per le imprese di grandi dimensioni e per le *PMI* che non hanno le caratteristiche previste nell'art. 21 del *Regolamento GBER*, secondo le modalità indicate nei punti seguenti, e comunque, previa notifica individuale dell'intervento alla Commissione europea.

Con successiva circolare il *Ministero* provvede a comunicare l'intermediario finanziario individuato per l'attivazione dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi dell'art. 21, punto 10, del *Regolamento GBER* propedeutici alla eventuale acquisizione della partecipazione al capitale sociale.

Nelle more dell'emanazione della predetta circolare, il *Soggetto gestore* potrà istruire le sole domande che non prevedono la richiesta della partecipazione al capitale sociale.

8.2. La partecipazione di cui al punto 8.1 ha natura transitoria, non deve, di regola, essere superiore al 30% del capitale delle imprese e non deve comportare per il *Soggetto gestore* responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie.

8.3. L'assunzione di partecipazioni da parte del *Soggetto gestore* al capitale delle imprese beneficiarie delle agevolazioni avviene in sede di aumento di capitale sociale, di norma al valore nominale, salvo diversa e preventiva autorizzazione da parte del *Ministero*. Le azioni e le quote devono essere intestate al *Soggetto gestore*.

8.4. Le condizioni di alienazione della partecipazione sono dettagliate nel preliminare di compravendita di quote ovvero azioni che il *Soggetto gestore* stipula con i soci che detengono, cumulativamente, la maggioranza del capitale al momento della sottoscrizione della partecipazione.

8.5. Il *Soggetto gestore* mantiene le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del programma di cui al punto 5.9, lettera *d*), e non oltre i 24 mesi successivi alla medesima data e comunque non oltre i 42 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1.

8.6. L'alienazione delle partecipazioni al capitale di rischio delle imprese deve avvenire preferibilmente a favore degli altri soci sottoscrittori del preliminare di compravendita ovvero di soggetti terzi da quest'ultimi indicati. Il prezzo di vendita è pari al valore sottoscritto



incrementato/decrementato della quota parte degli utili/perdite maturati pro tempore, al netto di eventuali dividendi già percepiti. Il prezzo così determinato non potrà essere:

- i. inferiore al 95% del valore sottoscritto;
- ii. maggiore del valore sottoscritto capitalizzato al tasso base stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito indicato al punto 7.3, vigente al momento della compravendita, aumentato di 400 punti base.

8.7. La partecipazione al capitale di rischio determina:

- a) per le imprese partecipate, l'obbligo, sino alla alienazione della partecipazione, di certificazione dei bilanci da parte di imprese autorizzate ai sensi di legge;
- b) la nomina da parte del *Soggetto gestore* di un sindaco effettivo del collegio sindacale, se esistente ai sensi della normativa vigente.

## 9. Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

9.1. Le domande di agevolazione presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento di cui al punto 5.1 nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa ovvero non complessa sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

9.2. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi a un programma di investimento produttivo e/o di *tutela ambientale*, eventualmente completati da progetti per l'*innovazione dell'organizzazione*, nel rispetto delle condizioni indicate al punto 5.1; è possibile presentare domanda congiunta solo nel caso in cui il progetto per l'*innovazione dell'organizzazione* preveda il coinvolgimento di uno o più società di capitali oltre a quella che realizza il programma di investimento produttivo e/o di *tutela ambientale*; quest'ultima deve sostenere non meno del 50% delle spese relative al progetto per l'*innovazione dell'organizzazione*.

9.3. Il *Ministero*, successivamente alla emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 3, del *Decreto*, definisce con specifico avviso i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa; nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono indicati dal *Ministero* tramite emanazione, per ciascun accordo di programma, di uno specifico avviso.

9.4. Le domande presentate prima dei termini di cui al punto 9.3 non sono prese in considerazione.

9.5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 3 della presente circolare. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.



9.6. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del *Soggetto gestore*, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

9.7. Le domande di agevolazione sono presentate al *Soggetto gestore* che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse, fatto salvo quanto previsto dal punto 8.1.

9.8. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it), secondo le modalità e gli schemi ivi indicati in relazione all'area di crisi industriale complessa ovvero non complessa di ubicazione del programma di investimento; tali schemi saranno resi disponibili dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito sopra indicato almeno 30 giorni prima rispetto all'apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima.

9.9. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 9.8, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

- dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
- descrizione dell'attività proposta;
- analisi del mercato e relative strategie;
- aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- aspetti economico-finanziari.

9.10. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

9.11. Congiuntamente alla domanda, anche ai fini della acquisizione della certificazione antimafia e della documentazione relativa alla regolarità contributiva dei soggetti proponenti, devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 9.8, atto costitutivo e statuto, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 e la dimensione d'impresa di cui al punto 4.2. Qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve, altresì, essere allegata la procura speciale.



9.12. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 9.8 non saranno prese in esame.

9.13. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può indicare, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, l'adozione di un procedimento a graduatoria finalizzato alla definizione, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, di un ordine di avvio alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute in risposta al bando di gara, che specifica i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande.

#### 10. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

10.1. Le domande di agevolazione, corredate del piano d'impresa, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione; la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al punto 11.1 è adottata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nei casi di richieste di cui all'art. 6 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'art. 10-*bis* della stessa legge.

10.2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 10.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 10.4.

10.3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al punto 5 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa.

10.4. L'esame di merito, comprendente un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

- a) credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
- b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti e valutazione della pertinenza e congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste; l'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui al punto 12 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui;
- c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;
- d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing;
- e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.



In allegato (n. 3) si riporta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.

10.5. Il colloquio, di cui al punto 10.4, è altresì finalizzato alla negoziazione del valore della partecipazione al capitale sociale, di cui al punto 8, eventualmente richiesta dai proponenti.

10.6. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni, di cui al punto 10.4, è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pari a una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Decreto*.

10.7. Nel caso in cui i piani d'impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il *Soggetto gestore* invia, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10.8. Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

10.9. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al punto 10.4, ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.

## 11. Concessione delle agevolazioni

11.1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui al punto 10, il *Soggetto gestore* delibera la concessione delle agevolazioni, che può essere subordinata, in caso di esercizio della facoltà di cui al punto 8.1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso *Soggetto gestore* con le modalità previste dal punto 8.

11.2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, nonché della partecipazione se prevista, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi del punto 16.1, lettera o).

11.3. Il *Soggetto gestore* trasmette al soggetto beneficiario, la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato e, se prevista, la stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale documentazione deve essere trasmessa al *Soggetto gestore* entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza della stessa.



11.4. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, il *Soggetto gestore* può autorizzare una proroga del termine, di cui al punto 11.3, non superiore a 6 mesi.

11.5. Il *Soggetto gestore*, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, di cui al punto 11.3 completa in ogni sua parte, con il soggetto beneficiario provvede a:

- a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa;
- b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario;
- c) stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione al capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni ed eventuali patti parasociali.

## 12. Erogazione delle agevolazioni

12.1. L'erogazione del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato di cui al punto 7.1 avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria mediante presentazione di stati avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo. L'impresa beneficiaria può presentare al massimo 5 stati di avanzamento lavoro (di seguito SAL). Ciascun SAL non può essere inferiore al 15% della spesa ammissibile.

12.2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 25% della spesa complessiva ammessa alle agevolazioni. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla esibizione delle quietanze di pagamento relative ai titoli di spesa del SAL precedente.

12.3. La richiesta delle erogazioni, predisposta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, deve essere trasmessa per via elettronica al *Soggetto gestore* secondo le modalità e gli schemi dallo stesso resi disponibili in un'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8. Ciascuna erogazione è costituita da una quota di contributo in conto impianti, dall'eventuale quota di contributo diretto alla spesa e da una quota di finanziamento agevolato, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento e dell'eventuale progetto per l'*innovazione dell'organizzazione* a cui si riferisce la richiesta di erogazione.

12.4. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, il *Soggetto gestore* opera una ritenuta a garanzia del 10%, che sarà erogata alla impresa beneficiaria con le modalità indicate al punto 12.10.

12.5. L'ultimo SAL deve essere presentato entro 3 mesi dalla ultimazione del programma di investimento, così come definita al punto 5.9, lettera *d*), e comunque entro 39 mesi dalla delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi del punto 5.9, lettera *d*), il predetto



termine di 39 mesi è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata, che comunque non potrà essere superiore a 6 mesi.

12.6. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto stipulato tra quelli indicati al punto 11.5, lettere *a)* e *b)*, l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti e dell'eventuale progetto per l'*innovazione dell'organizzazione*, di importo non superiore al 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del *Soggetto gestore*, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito di cui al punto 9.8 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075. La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione dovrà inoltre essere corredata della documentazione attestante l'effettiva esistenza e vigenza dell'impresa beneficiaria, nonché, mediante autocertificazione, l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico della medesima. Il *Soggetto gestore*, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 12.11.

12.7. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al punto 12.1 la documentazione attestante:

1. per il primo SAL:

- a) la disponibilità dei locali idonei all'attività ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento;
- b) il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il beneficiario, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale, allegando in quest'ultimo caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell'intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;

2. per tutti i SAL, incluso il primo:

- a) l'avanzamento contabile del programma di investimento;
- b) l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione ovvero relative a precedenti erogazioni avvenute mediante la presentazione di



fatture non quietanzate e le relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, del conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, di cui al punto 6.9;

- c) la documentazione, tramite autocertificazione, attestante l'inesistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa.

12.8. Nel modulo di richiesta di ciascuna erogazione il beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, la stessa dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione avvalendosi della modulistica pubblicata nell'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8. I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della predetta documentazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la facoltà del *Soggetto gestore*, decorso il termine di 45 giorni, prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell'istruttoria, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere all'erogazione delle agevolazioni, corrisposte in tal caso sotto condizione risolutiva.

12.9. Ad eccezione di quanto previsto al punto 12.10 in relazione alla erogazione della ritenuta a garanzia trattenuta sulle singole erogazioni delle quote di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa via via maturate, il *Soggetto gestore*, entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al punto 12.11, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificata la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento lavori, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni. L'eventuale anticipazione erogata è recuperata dal *Soggetto gestore* sulle agevolazioni maturate a fronte delle spese rendicontate, con adozione di modalità indicate nei contratti di cui al punto 11.5, lettere a) e b); la fideiussione di cui al punto 12.6 è svincolata a seguito del completo recupero della anticipazione erogata.

12.10. L'impresa beneficiaria deve presentare, entro il termine di 6 mesi dalla presentazione del SAL conclusivo, di cui al punto 12.5, la documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento e lo svolgimento della attività non siano soggette al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta. Il *Soggetto gestore*, verificata la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige e trasmette alla impresa beneficiaria, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla medesima, fatti salvi i maggiori termini previsti al punto 12.11, la relazione finale sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed



elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, il regolare funzionamento degli investimenti realizzati, l'avvenuto avvio della attività prevista, l'insussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostantive ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale della società beneficiaria o da suo procuratore speciale, alla erogazione della ritenuta a garanzia complessivamente trattenuta sulle rate di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, via via maturate.

12.11. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai punti 12.6, 12.7 e 12.10 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dalla impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, una sola volta per ciascuna erogazione, richiederli alla impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine, non prorogabile, per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. In tal caso i termini di erogazione indicati ai punti 12.6, 12.7 e 12.10 decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

12.12. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può aggiungere, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, ulteriori regole per la erogazione delle agevolazioni.

12.13. L'erogazione delle agevolazioni è inoltre disciplinata dalle ulteriori regole previste dal contratto di contributo in conto impianti e dall'eventuale contributo diretto alla spesa e dal contratto di finanziamento agevolato.

### 13. *Variazioni*

13.1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al *Soggetto gestore* con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

### 14. *Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi invio documentazione*

14.1. In ogni fase del procedimento il *Soggetto gestore* e il *Ministero* possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.



14.2. Le imprese beneficiarie devono:

- a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, eventualmente dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- b) inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del contratto di finanziamento agevolato, al *Soggetto gestore*, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di *PMI*, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni;
- c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- d) nel caso in cui il programma sia cofinanziato con risorse dell'Unione europea a valere sui programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dagli altri Fondi SIE, adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal *Ministero*.

14.3. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al *Decreto*, il *Ministero* può avvalersi del "Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie" della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

## 15. *Cumulo delle agevolazioni*

15.1. Le agevolazioni di cui alla presente Circolare non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.

## 16. *Revoca delle agevolazioni*

16.1. E' disposta la revoca delle agevolazioni di cui al punto 7 nei casi in cui l'impresa beneficiaria:

- a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione, abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;



- b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- c) in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
- e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento e l'eventuale progetto di *innovazione dell'organizzazione* ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal *Soggetto gestore*, ovvero, nel caso previsto al punto 12.10, il programma di investimento non risulti, a giudizio del *Soggetto gestore*, organico e funzionale;
- f) sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività;
- g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del *Soggetto gestore*, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività, prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le *PMI*, dal completamento degli investimenti;
- h) effettui operazioni societarie di cui al punto 13 in assenza della comunicazione al *Soggetto gestore* e della conseguente autorizzazione al mantenimento dell'agevolazione da parte dello stesso;
- i) non consenta i controlli del *Ministero* o del *Soggetto gestore* sulla realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal *Decreto*;
- l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del *Soggetto gestore*;
- m) non realizzi il programma occupazionale, nel rispetto dei termini indicati al punto 5.9, lettera e), e consegua un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10% di quello previsto nel programma stesso;
- n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;
- o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e di finanziamento agevolato;
- p) sia destinatario, da parte della Prefettura di competenza, di informazione antimafia con esito interdittivo, come stabilito dall'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

16.2. Con riferimento alle fattispecie di cui al punto 16.1, lettere b), e), h), i), l), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse è totale;

16.3. Con riferimento alle restanti fattispecie di cui al punto 16.1:

- a) in quella di cui alla lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato



precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato;

- b) nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora le dichiarazioni siano rese nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse;
- c) nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso;
- d) nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma di investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verificano successivamente all'ultimazione del programma di investimento;
- e) nelle fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del *Soggetto gestore*; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dal *Soggetto gestore*;
- f) nelle fattispecie di cui alla lettera m), la revoca è parziale per decrementi dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto. La revoca parziale comporta l'applicazione al finanziamento agevolato di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato, operazioni oltre 18 mesi, settore industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni accordate.

16.4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente punto 16, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

### *17. Modalità di comunicazione*

17.1. Le comunicazioni tra *Soggetto gestore* e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

### *18. Oneri informativi per le imprese*

18.1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 4 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *Decreto* e dalla presente circolare.

### *19. Informazioni e punti di contatto*

19.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili on line attraverso:

- ♦ portale del Ministero dello sviluppo economico: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)
- ♦ portale di Invitalia: [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)



20. *Elenco degli allegati*

20.1. Allegato n. 1: elenco delle attività ammissibili.

20.2. Allegato n. 2: criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicati dalla comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

20.3. Allegato n. 3: criteri di valutazione e punteggi assegnabili ai programmi di investimento di cui al punto 5.

20.4. Allegato n. 4: elenco degli oneri informativi per le imprese.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Firmato Sappino*



## Elenco delle attività ammissibili

1. **Estrazione di minerali da cave e miniere**, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio

2. **Attività manifatturiere**

Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'Ateco 2007, ad eccezione delle seguenti attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

### ***Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli***

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.



Ai fini della presente circolare:

- a) per "prodotti agricoli" si intendono:
- 1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
  - 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
- b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
- c) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

### 3. Produzione di energia

Nell'ambito della sezione D della Classificazione Ateco 2007 sono ammissibili le attività economiche limitatamente ai codici 35.11 (produzione di energia elettrica) e 35.30 (fornitura di vapore e aria condizionata).

### 4. Fornitura di servizi alle imprese

*N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.*

#### Elencazione delle attività ammissibili

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale



Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione Ateco
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione Ateco
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione Ateco
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione Ateco
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione Ateco
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione Ateco
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione Ateco
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione Ateco
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione Ateco
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione Ateco
82.20	Attività dei call center	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	Intera divisione Ateco
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	Limitatamente al caso di esercizio nell'ambito di una attività turistica tra quelle indicate al successivo punto 4

## 5. Attività turistico – ricettive

*N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.*

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe
55	Alloggio. Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto)



## Allegato n. 2

### **Criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicato dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.**

Si specifica quanto segue ai fini della determinazione del margine da applicare al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), per fissare i tassi di riferimento e di attualizzazione tramite applicazione della matrice, indicata nella Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione europea, di seguito riportata.

Margini relativi ai prestiti, in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	60	75	100
Buono (BBB)	75	100	220
Soddisfacente (BB)	100	220	400
Scarso (B)	220	400	650
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	400	650	1 000

### **Costituzione di garanzie**

Ai fini della determinazione della perdita prevista in percentuale all'esposizione del debitore ed in caso di suo inadempimento ("Loss Given Default" – "LGD") si considera che l'ipoteca di primo grado, il privilegio speciale e la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, permettano di realizzare un valore pari, rispettivamente, a:

- 80% del valore del complesso immobiliare fornito in garanzia, determinato sulla base di una perizia di stima redatta da tecnici nominati dal Soggetto gestore della agevolazione;
- 40% del costo del bene nuovo di fabbrica fornito in garanzia, nella misura ritenuta ammissibile dal Soggetto gestore dell'agevolazione;
- 100% del valore della fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La perdita prevista in caso di inadempimento del debitore viene determinata, in valore assoluto, sottraendo all'importo finanziato il valore complessivo atteso di realizzo dei beni forniti in garanzia. L'*LGD* è espresso come rapporto tra la perdita prevista in valore assoluto ed il finanziamento concesso. Il livello della garanzia viene a determinarsi sulla base della seguente griglia:



<b>LGD (%)</b>	<b>Costituzione di garanzia</b>
$LGD \leq 30\%$	elevata
$31\% \leq LGD \leq 59\%$	normale
$LGD \geq 60\%$	bassa

### Categorie di rating

Per le imprese per le quali non è possibile determinare il rating su un approccio di bilancio (imprese prive, alla data di presentazione della domanda, di almeno due bilanci che presentino ciascuno un fatturato di almeno 1,5 milioni di euro), di seguito “newco”, si considera il rating “scarso”. In tal caso, qualora si fosse in presenza di garanzie elevate, verrà comunque applicato una maggiorazione di 400 punti base in ossequio a quanto previsto dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione, salvo quanto più oltre specificato.

Per le altre imprese la categoria di rating viene determinata sulla base della seguente griglia valutativa e tenendo in considerazione, ai fini della valutazione dei tassi di inadempimento, i dati messi a disposizione dalla Banca d'Italia sul tasso decadimento dei finanziamenti per cassa per aree geografiche, settori e attività economica della clientela.

<b>A= (Mezzi Propri + debiti a M/I Termine)/Immobilizzazioni</b>	<b>Punteggio</b>
$A \geq 1,25$	3 punti
$1 < A < 1,25$	2 punti
$0,75 < A \leq 1$	1 punto
$A \leq 0,75$	0 punti
<b>B= mezzi propri /totale passivo</b>	<b>Punteggio</b>
$B \geq 10\%$	3 punti
$6\% < B < 10\%$	2 punti
$0 < B \leq 6\%$	1 punto
$B \leq 0\%$	0 punti
<b>C= Indebitamento Finanziario Netto*/Margine Operativo Lordo</b>	<b>Punteggio</b>
$C \leq 4,5$	3 punti
$4,5 < C \leq 6,5$	2 punti
$6,5 < C \leq 8$	1 punto
$C > 8$	0 punti
<b>D= MOL/Valore della Produzione</b>	<b>Punteggio</b>
$D \geq 15\%$	3 punti
$10\% \leq D < 15\%$	2 punti
$5\% \leq D < 10\%$	1 punto
$D < 5\%$	0 punti

\* In caso di indebitamento finanziario netto “negativo” (disponibilità maggiore dei debiti) il valore del punteggio è 3; se il margine operativo lordo è negativo il valore del punteggio è 0.



Il punteggio (P) viene assegnato sulla base della media dei valori desumibili dagli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, tramite applicazione dei seguenti indici di ponderazione:

- i. esercizio n 67%
- ii. esercizio n-1 33%

Per la valutazione dei tassi di inadempimento si calcola lo “scostamento” del tasso trimestrale di decadimento (numeri) dei finanziamenti per cassa per le “società non finanziarie e le famiglie produttrici” del settore e attività economica - definiti, in riferimento alla classificazione ATECO 2007, per sezione, divisione o raggruppamenti di sezioni o divisioni a seconda del dettaglio disponibile nel sito in seguito indicato - e dell’area geografica (Italia nord occidentale, Italia nord orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare) di localizzazione degli investimenti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente Circolare, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, dal “*dato medio nazionale*”, sempre vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito dall’indice trimestrale di decadimento (numeri) dei finanziamenti per cassa per le “società non finanziarie e le famiglie produttrici” per l’Italia del “totale ATECO al netto della sezione U”, valori pubblicati sul seguente sito della Banca d’Italia:

<https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzCogTHiDQyR2WBk giFiBEZmOp4hrr7Brj6uUbYhLk7GBqZG%0AJjr%2BAa5%2BtiVFpan6ZZmp5WCLPF2C4fL6AC%2F8JAI%3D>

Il punteggio (P), conseguito a seguito della applicazione della sopra esposta griglia valutativa, viene incrementato/decrementato, con applicazione dei valori espressi nella successiva tabella, in ragione dell’incidenza percentuale (I) dello “scostamento”, di cui sopra, sul “*dato medio nazionale*”

I (%)	Incremento (%)
$0\% \leq I < 15\%$	+ 3%
$15\% \leq I < 30\%$	+ 6%
$30\% \leq I < 50\%$	+ 9%
$I \geq 50\%$	+12%

I (%)	Decremento (%)
$0\% > I > - 15\%$	- 3%
$- 15\% \geq I > - 30\%$	- 6%
$- 30\% \geq I > -50\%$	- 9%
$I \leq - 50\%$	- 12%



La categoria di rating viene assegnata, sulla base del punteggio finale così conseguito, in ragione dei valori indicati nella seguente griglia.

Punteggio	Categoria di rating
$P > 11$	ottimo
$9 < P \leq 11$	buono
$5 < P \leq 9$	soddisfacente
$2 < P \leq 5$	scarso
$P \leq 2$	negativo*

\* *L'eventuale finanziamento di aziende con rating negativo dovrà essere attentamente valutato e giustificato.*

Si specifica altresì che:

- se la newco è partecipata in maggioranza (per una quota maggiore del 50%), da una persona giuridica, in ragione delle sinergie produttive, economiche e finanziarie attivabili con detto socio di riferimento, per il calcolo del rating si utilizzano i dati desunti dagli ultimi due bilanci consolidati approvati alla data di presentazione della domanda (se disponibili) ovvero dagli ultimi due bilanci di esercizio della controllante approvati alla data di presentazione della domanda (se disponibili); il valore di ciascun parametro calcolato per la controllante sarà ponderato sulla base della percentuale di partecipazione di tale società;
- se la newco risulta controllata pariteticamente da due persone giuridiche, si utilizzano i dati degli ultimi due bilanci d'esercizio delle due società, approvati alla data di presentazione della domanda, ponderati al 50%;

Il tasso di riferimento, calcolato sommando al tasso base succitato i margini determinati come sopra esposto, viene utilizzato per il calcolo:

- del tasso agevolato da applicare al finanziamento concesso dal *Soggetto gestore*, così come indicato al punto 7.3 della presente circolare;
- dell'ESL relativo al finanziamento agevolato.

Come riportato nella comunicazione della Commissione, infine, per il calcolo del valore attuale netto (tasso di attualizzazione) verrà utilizzato il tasso base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

-----  
*I sopraesposti criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie potranno essere oggetto di successiva revisione per renderli coerenti con eventuali nuovi sistemi di rating nazionali in ottemperanza alla Comunicazione 2008/C14/02.*  
-----



## **Legenda**

**Mezzi propri:** Patrimonio netto (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera A)) ridotto della somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (art. 2424 c.c., ATTIVO, lettera A)).

**Debiti a m/l termine:** somma dei Fondi per rischi e oneri (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera B)), del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera C)) e dei Debiti oltre l'esercizio successivo (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera D));

**Immobilizzazioni:** somma dei valori relativi alla voce Immobilizzazioni (art. 2424 c.c., ATTIVO, lettera B)).

**Totale Passivo:** somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E della sezione passivo dell'art. 2424 c.c

**Fatturato:** somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425 c.c., lettera A), punto 1)).

**Margine Operativo Lordo (MOL):** somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

**Indebitamento Finanziario Netto:** somma algebrica tra:

- Debiti lettera D) punto 1) obbligazioni, 2) obbligazioni convertibili, 4) debiti verso banche, 5) debiti verso altri finanziatori art. 2424 c.c.;
- Attivo Circolante lettera C (III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, 6) altri titoli + IV Disponibilità liquide) art. 2424 c.c.



## CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI

Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max	
a) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale	a.1) Coerenza delle competenze manageriali dei soci e/o del management aziendale, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Competenze non adeguate <b>domanda non ammissibile</b></li><li>• Competenze sufficienti <b>punti 5</b></li><li>• Competenze adeguate <b>punti 9</b></li></ul>	<b>9</b>	
	a.2) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza per la realizzazione del progetto imprenditoriale	<i>Copertura finanziaria delle immobilizzazioni</i> a.2.1 = (patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / totale immobilizzazioni  a.2.1 ≤ 0% <b>domanda non ammissibile</b> 0% < a.2.1 < 100% <b>punti a.2.1 * 6</b> a.2.1 ≥ 100% <b>punti 6</b>		<b>21</b>
		<i>Indipendenza finanziaria</i> a.2.2 = patrimonio netto / totale passivo  a.2.2 ≤ 0% <b>domanda non ammissibile</b> 0% < a.2.2 < 30% <b>punti a.2.2 * 30</b> a.2.2 ≥ 30% <b>punti 9</b>		
		<i>Redditività</i> a.2.3 = margine operativo lordo / fatturato  a.2.3 ≤ 0 <b>punti 0</b> 0 % < a.2.3 < 8% <b>punti a.2.3 * 75</b> a.2.3 ≥ 8% <b>punti 6</b>		
<b>Punteggio max criterio a)</b> <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 15 punti</i>			<b>30</b>	



<b>Criteria di valutazione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio max</b>
b) Fattibilità tecnica del programma degli investimenti	b.1) Grado di identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e della loro coerenza complessiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il piano degli investimenti non è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>Il piano degli investimenti è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio <b>punti 5</b></li> </ul>	<b>5</b>
	b.2) Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronoprogramma incoerente e/o inattendibile <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>Cronoprogramma coerente e attendibile, <b>punti 5</b></li> </ul>	<b>5</b>
	<b>Punteggio max criterio b)</b>		<b>10</b>
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 5 punti</i>			
<b>Criteria di valutazione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio max</b>
c) Impatto occupazionale del progetto	c.1) Dimensione del programma occupazionale	Incremento occupazionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>uguale a 0 <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>da 1 a 10 unità <b>punti 1</b></li> <li>da 11 a 30 unità <b>punti 5</b></li> <li>da 31 a 50 unità <b>punti 10</b></li> <li>maggiore di 50 unità <b>punti 20</b></li> </ul>	<b>25</b>
	c.2) Incidenza percentuale dei nuovi occupati altamente qualificati (espressi in ULA) sul totale dei nuovi occupati (espressi in ULA) nell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incidenza uguale a 0% <b>punti 0</b></li> <li>Incidenza minore di 3% <b>punti 2</b></li> <li>Incidenza uguale o superiore a 3% <b>punti 5</b></li> </ul>	
<b>Punteggio max criterio c)</b>			<b>25</b>
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) punti 1</i>			



<b>Criteria di valutazione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio max</b>
d) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing	d.1) Grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente, derivanti dalla realizzazione del programma	Analisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superficiale / non approfondita <b>punti 0</b></li> <li>• Parzialmente attendibile <b>punti 3</b></li> <li>• Attendibile <b>punti 5</b></li> </ul>	<b>5</b>
	d.2) Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc..) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategie deboli <b>punti 0</b></li> <li>• Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti <b>punti 3</b></li> <li>• Strategie appropriate e coerenti <b>punti 5</b></li> </ul>	<b>5</b>
	<b>Punteggio max criterio d)</b>		<b>10</b>
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) 6 punti</i>			
<b>Criteria di valutazione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Attribuzione punteggio</b>	<b>Punteggio max</b>
e) Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	e.1) Copertura finanziaria ( $C_{fin}$ ) del programma degli investimenti e delle eventuali spese del progetto di innovazione dell'organizzazione	$C_{fin}$ = Rapporto tra la somma dei mezzi propri ed i debiti a medio lungo termine sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <math>C_{fin} &lt; 1</math> <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>• Se <math>1 \leq C_{fin} \leq 1,1</math> <b>punti 4</b></li> <li>• Se <math>C_{fin} &gt; 1,1</math> <b>punti 8</b></li> </ul>	<b>8</b>
	e.2) Redditività (R) dell'iniziativa	$R$ = margine operativo lordo / fatturato <i>dati riferiti all'anno di regime</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <math>R &lt; 0\%</math> <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>• Se <math>0\% \leq R \leq 8\%</math> <b>punti 4</b></li> <li>• Se <math>R &gt; 8\%</math> <b>punti 8</b></li> </ul>	<b>8</b>
	e.3) Capacità ( $C_{rest}$ ) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	$C_{rest}$ = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se <math>C_{rest} &lt; 1</math> <b>domanda non ammissibile</b></li> <li>• Se <math>1 \leq C_{rest} \leq 1,1</math> <b>punti 5</b></li> <li>• Se <math>C_{rest} &gt; 1,1</math> <b>punti 9</b></li> </ul>	<b>9</b>
<b>Punteggio max criterio criterio e)</b>			<b>25</b>
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio e) 13 punti</i>			



<b>Punteggio massimo conseguibile</b>	<b>100</b>
<b>Punteggio minimo per l'ammissibilità</b>	<b>40</b>

## ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

### 1. Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 10, comma 3, D.M. 9 giugno 2015

Nel caso di iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è attribuita una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto.

Per effetto della precitata maggiorazione, il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 103.

### 2. Punteggio minimo di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 40 punti nel rispetto dei punteggi minimi indicati per ogni singolo criterio di valutazione

### 3. Parametro a.2 – Credibilità del soggetto proponente

La società proponente, al fine di dimostrare l'adeguatezza di cui al parametro a.2), deve allegare alla domanda di agevolazione:

- nel caso in cui disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero sia caratterizzata dalla presenza di un *socio di riferimento* che disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8, relativa ai valori dei bilanci necessari per la determinazione dei punteggi del parametro. I citati punteggi vengono assegnati quale media dei punteggi calcolati per ogni bilancio, applicando la seguente ponderazione:
  1. bilancio n                    50%
  2. bilancio n-1                30%
  3. bilancio n-2                20%
- nel caso in cui non disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero non sia caratterizzata dalla presenza di un *socio di riferimento* che disponga di n.3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, apposita documentazione bancaria attestante, in capo ai soci, disponibilità finanziarie adeguate in relazione al progetto proposto. In tal caso il punteggio è assegnato con applicazione della seguente griglia, in riferimento ai valori indicati nella domanda:
  - disponibilità finanziarie inferiori a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **domanda non ammissibile**



- disponibilità finanziarie uguali a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **10 punti**
- disponibilità finanziarie superiori a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **21 punti**

## LEGENDA

*(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nella precedente tabella relativa ai criteri di valutazione)*

*Patrimonio netto*: voce A del passivo art. 2424 c.c.

*Debiti a medio-lungo termine*: importi esigibili oltre esercizio successivo delle voci voce n. 1,2,3,4,5 punto D del passivo art. 2424 c.c.

*Totale immobilizzazione*: totale voce B dell'attivo art. 2424 c.c.

*Margine Operativo Lordo (MOL)*: somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

*Fatturato*: somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile).

*Nuovi occupati altamente qualificati*: nuovi occupati in possesso di laurea e/o dottorato di ricerca.

*Mezzi propri*: apporto in denaro di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale.

*Socio di riferimento*: la persona giuridica che detiene almeno il 51% del capitale della società che presenta la domanda di agevolazione.



**Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 9 giugno 2015  
e dalla circolare 6 agosto 2015, n. 59282 <sup>(1)</sup>**

<b>1) Domanda di agevolazione</b>			
Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art. 9 e Circolare, punto 9 e all. 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema disponibile nell'apposita sezione del sito del *Soggetto gestore*, [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it), e nel sito del *Ministero*, [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al *Soggetto gestore*, sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante:
  - 1) l'eventuale ricevimento di aiuti di Stato, per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007;
  - 2) la classificazione del soggetto proponente quale impresa di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al *Regolamento GBER* e nel DM 18/04/2005;
  - 3) il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 del DM 09/06/2015;
- b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dello stesso *Soggetto gestore*, dell'informazione antimafia per i soggetti indicati all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al d. lgs. 06/09/2011, n. 159;
- c) nel caso in cui l'impresa disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento che disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, relativa ai valori dei bilanci necessari per la determinazione dei punteggi del parametro a.2

<sup>1</sup> Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015. Non sono introdotti oneri ulteriori rispetto alla precedente disciplina, bensì alcune semplificazioni, anche in relazione all'utilizzo delle procedure telematiche.



oppure

nel caso in cui l'impresa non disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero non sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento che disponga di n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, apposita documentazione bancaria attestante, in capo ai soci, disponibilità finanziarie adeguate in relazione al progetto proposto;

d) atto costitutivo e statuto;

e) piano d'impresa.

L'impresa è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

## 2) Trasmissione di eventuali chiarimenti su dati e documentazione presentati

Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art. 10 e Circolare, punto 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a inviare al Soggetto gestore eventuali precisazioni o chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione presentati entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di agevolazione presentata.

## 3) Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto

Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art. 11 e Circolare, punto 11		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di concessione delle agevolazioni, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato.

La documentazione da trasmettere è indicata nella comunicazione con la quale il *Soggetto gestore* invia all'impresa la predetta delibera di concessione.



<b>4) Domanda di erogazione</b>			
Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art.12 e Circolare, punto 12		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di erogazione è trasmessa per via elettronica dall'impresa al *Soggetto gestore* con le seguenti modalità:

- utilizzo dello schema disponibile nei siti menzionati al n. 1) del presente elenco;
- firma digitale del legale rappresentante;
- allegazione della documentazione aggiuntiva riportata al punto 12.7 della presente Circolare.

Solo in caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota dell'agevolazione, l'impresa allega alla domanda i seguenti documenti:

- a) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
- b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in merito all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al D. LGS. 06/09/2011, n. 159, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dello stesso *Soggetto gestore*, dell'informazione antimafia.

L'impresa beneficiaria deve presentare, entro il termine di 6 mesi dalla presentazione dello stato avanzamenti lavoro conclusivo la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento e l'avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

<b>5) Comunicazione delle variazioni</b>			
Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015 art. 13 e Circolare, punto 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro



Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario, fornendo una documentata motivazione.

**6) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli**

Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art. 14 e Circolare, punto 14		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

In particolare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, al *Soggetto gestore*, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni.



*Al Ministro  
dello Sviluppo Economico*

**VISTO** il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

**VISTA** la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione europea ha informato le autorità italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonché degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

**VISTA** la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorità italiane adottato le opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato;

**VISTA** la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo *ex lege* n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;

**VISTE** le ulteriori estensioni degli incentivi *ex lege* n. 181/1989 riconducibili alla predetta autorizzazione comunitaria del 18 settembre 2003 e approvate con le seguenti norme: articolo 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80; articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 37 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;

**VISTE** le disposizioni contenute nelle delibere del CIPI 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; nel citato articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTA** la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 – 2020 approvata dalla



Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 5-ter relativo alla elaborazione e all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro;

**VISTI** la deliberazione 14 novembre 2012, n. 24075, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il decreto 20 febbraio 2014, n. 57, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, adottati in attuazione del citato articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dà facoltà alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attività proprie della società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, recante: “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attività produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;

**VISTA** la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica la predetta Agenzia quale “ente strumentale dell'amministrazione centrale” (punto 2.1.1);



**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 gennaio 2009, registrato con il n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2009, che ha dettato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia direttive per l’adeguamento del regime di aiuti *ex-lege* n. 181/1989 e successive estensioni al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2010, con cui è stato approvato il Testo unico degli indirizzi attuativi regolanti i rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, per l’attuazione del programma di promozione industriale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel seguito “decreto-legge n. 83 del 2012”, e, in particolare, l’articolo 27, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo la priorità di accesso agli interventi;

**VISTO** il comma 8-*bis* del predetto articolo 27, inserito dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale è disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo articolo 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;

**RITENUTO** opportuno, alla luce delle sopra elencate disposizioni normative, procedere, nell’ambito dell’attuazione del predetto comma 8-*bis* dell’articolo 27, all’aggiornamento degli indirizzi attuativi di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 2010, nonché al completamento dei contenuti del predetto decreto ministeriale 31 gennaio 2013 per quanto attiene le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, nei casi di situazioni di crisi industriale complessa;



**RITENUTO** opportuno, altresì, introdurre alcune modifiche agli indirizzi attuativi di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 2010, volte, tra l'altro, a uniformare la disciplina agevolativa di cui alla legge n. 181/1989 con quella relativa ad altri interventi agevolativi;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 maggio 2015;

## **DECRETA:**

### **Art. 1. (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) *“Ministero”*: il Ministero dello sviluppo economico;

b) *“Soggetto gestore”*: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;

c) *“TFUE”*: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

d) *“Regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

e) *“Regolamento de minimis”*: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;

f) *“unità produttiva”*: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

g) *“Legge 181”*: il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

h) *“PMI”*: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del *“Regolamento GBER”* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

i) *“Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”*: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020 contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*, approvata dalla



Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;

l) “*importo di aiuto corretto*”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:  $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$  dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;

m) “*innovazione dell'organizzazione*”: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

n) “*tutela ambientale*”: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili.

## **Art. 2.** **(Ambito di applicazione)**

1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il presente decreto stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012. E' data priorità all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.

2. Nell'ambito della realizzazione del Programma di promozione industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 e successive modifiche e integrazioni, il *Soggetto gestore* opera nel rispetto dei principi generali del *Regolamento GBER*, così come già previsto dal decreto ministeriale 8 gennaio 2009 citato nelle premesse, e, in particolare:

a) per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale* e delle intensità di aiuto ivi stabilite;

b) per la concessione degli aiuti alle *PMI* localizzate nelle aree di crisi non ricomprese nella



Carta degli aiuti di cui alla lettera *a*), nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 17 del *Regolamento GBER*;

*c*) per la concessione degli aiuti alle *PMI* per servizi di consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 18 del *Regolamento GBER*;

*d*) per la concessione degli aiuti per l'*innovazione dell'organizzazione*, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 29 del *Regolamento GBER*;

*e*) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del *Regolamento GBER*.

3. I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Art. 3.**

#### **(Soggetto gestore)**

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al *Soggetto gestore*.

2. Con apposita convenzione, da stipularsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i rapporti tra *Ministero* e *Soggetto gestore*.

### **Art. 4.**

#### **(Soggetti beneficiari)**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;

*b*) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

*c*) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;



d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*;

e) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.

2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al *Regolamento GBER* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

### **Art. 5. (Programmi ammissibili)**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4. A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, ammissibili, per un ammontare non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per *l'innovazione dell'organizzazione* di cui al comma 5.

2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del *Regolamento GBER*, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al comma 3 per le imprese di grandi dimensioni, a:

a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti che erogano i servizi di cui al comma 5, lettera e);

d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, punto 49, del *Regolamento GBER*;

3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del *TFUE*, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del *TFUE*, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2, lettera a) e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'unità produttiva. A tal fine per attività uguali o simili si intendono attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche



ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale.

4. I programmi di investimento per la *tutela ambientale* sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal *Regolamento GBER* per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 36 del *Regolamento GBER*;

b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 37 del *Regolamento GBER*;

c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 38 del *Regolamento GBER*;

d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 40 del *Regolamento GBER*;

e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 41 del *Regolamento GBER*;

f) il risanamento di siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 45 del *Regolamento GBER*;

g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 47 del *Regolamento GBER*.

5. I progetti per *l'innovazione dell'organizzazione* sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'articolo 29 del *Regolamento GBER*. In particolare, per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con *PMI* e se le *PMI* coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

6. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti attività economiche:

a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

b) attività manifatturiere;

c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'articolo 17 del *Regolamento GBER* ovvero ai programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui al comma 4, lettere d) ed e);

d) attività dei servizi alle imprese;

e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.



7. Con la circolare di cui all'articolo 6, comma 6, il *Ministero* provvede a fornire indicazioni inerenti al dettaglio delle attività ammissibili di cui al comma 6. Nel caso in cui l'intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

8. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al comma 1 devono:

a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree di crisi indicate all'articolo 2, comma 1. In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva, ad eccezione dei progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;

b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilione cinquecentomila);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9. A tal fine per data di avvio si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

d) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del *Soggetto gestore* di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria. La data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento delle attività previste per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* e deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al *Soggetto gestore* entro 30 giorni dalla data stessa;

e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'unità produttiva interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali.

9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al comma 8, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere,



previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.

#### **Art. 6. (Spese ammissibili)**

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del *Regolamento GBER*. Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'articolo 2, punto 30, del *Regolamento GBER*.

2. Per le sole *PMI* sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del *Regolamento GBER*. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

3. Per le imprese di grandi dimensioni le spese relative ad attivi immateriali sostenute per la realizzazione di programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, sono ammissibili solo nel limite del 50 per cento del costo totale del programma di investimento.

4. In relazione ai programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui all'articolo 5, comma 4, sono considerati agevolabili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del *Regolamento GBER*.

5. In relazione ai progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui all'articolo 5, comma 5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

- a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;
- b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;



c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;

d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;

e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

6. Il *Ministero*, con propria circolare, provvede a fornire, nel rispetto dei principi generali del *Regolamento GBER*, le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilità delle stesse.

#### **Art. 7.**

#### **(Forma e intensità delle agevolazioni)**

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER* e, in particolare:

a) dall'articolo 14 per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'articolo 2 ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;

b) dall'articolo 17 per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'articolo 2 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;

c) dall'articolo 18 per le spese per servizi di consulenza di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto;

d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la *tutela ambientale*;

e) dall'articolo 29 per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui all'articolo 5, comma 5, del presente decreto.

2. Le intensità massime di aiuto di cui al comma 1 sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

3. Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 11, comma 1, è pari al 50 per cento degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse.

4. Il contributo in conto impianti è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei limiti delle intensità massime di aiuto di cui al comma 1, fermo



restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili.

5. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 11, comma 1, l'intervento complessivo ai sensi della *Legge 181*, comprensivo del contributo a fondo perduto, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovrà, di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento, così come previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato nelle premesse.

6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 11, comma 1, non può essere superiore al 75 per cento degli investimenti ammissibili.

7. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

8. Il finanziamento agevolato, di cui al comma 3, deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento.

9. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 per cento delle spese ammissibili complessive ed è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di *PMI*, dalla data di ultimazione del programma.

10. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:

a) all'*importo di aiuto corretto* per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'articolo 2 ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;



b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'articolo 2 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;

c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui all'articolo 6, comma 2;

d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui all'articolo 5, comma 4, ad eccezione degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite è pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite è pari a 20 milioni di euro;

e) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui all'articolo 5, comma 5.

11. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal *Regolamento de minimis*.

#### **Art. 8.**

##### **(Partecipazione al capitale di rischio delle imprese)**

1. E' facoltà del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile ai sensi del presente decreto richiedere una partecipazione di minoranza del *Soggetto gestore* al capitale dell'impresa. Tale partecipazione è definita:

a) per le *PMI* aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 21 del *Regolamento GBER*, secondo le modalità indicate nei commi seguenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nello stesso articolo 21 del *Regolamento GBER*;

b) per le imprese di grandi dimensioni e per le *PMI* che non hanno le caratteristiche indicate nell'articolo 21 del *Regolamento GBER*, secondo le modalità indicate nei commi seguenti e, comunque, previa notifica individuale della singola operazione alla Commissione europea.

2. La partecipazione, che deve essere per sua natura transitoria, non può essere superiore al 30 per cento del capitale dell'impresa e non può comportare per il *Soggetto gestore* responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie.

3. L'assunzione e l'alienazione da parte del *Soggetto gestore* delle partecipazioni al capitale delle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono effettuate a condizioni di mercato.

4. Il *Soggetto gestore* mantiene le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del programma di cui all'articolo 5, comma 8, lettera d), e non oltre i 24 mesi successivi alla medesima data.

5. Il *Ministero*, con la circolare di cui all'articolo 6, comma 6, provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alle modalità di assunzione ed alienazione da parte del *Soggetto gestore* della partecipazione al capitale di rischio, nonché le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento partecipativo.



**Art. 9.**  
**(Procedura di accesso)**

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento.

2. Il *Ministero*, con la circolare di cui all'articolo 6, comma 6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e a fissare i termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato alla medesima circolare è riportato l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale il *Soggetto gestore* rende disponibili in un'apposita sezione del sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) e del sito del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) le modalità di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

3. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può definire ulteriori modalità di accesso in relazione alle specifiche esigenze territoriali, in conformità ai criteri generali disciplinati con la circolare di cui all'articolo 6, comma 6.

**Art. 10.**  
**(Istruttoria delle domande e criteri di valutazione)**

1. Le domande di agevolazioni sono presentate al *Soggetto gestore*, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto indicato all'articolo 9, comma 3, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;

b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti;

c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;

d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing;

e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda è attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con la circolare di cui all'articolo 9, comma 2, con la quale il *Ministero* fornisce, altresì, le indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

3. A favore delle imprese in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stabilita, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello



sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2, nella misura massima del 3 per cento del punteggio ottenuto.

4. Le domande di agevolazioni, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa.

5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o più dei criteri di valutazione di cui al comma 1, il *Soggetto gestore* invia al soggetto proponente, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate al *Soggetto gestore* entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

6. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.

#### **Art. 11.** **(Concessione delle agevolazioni)**

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'articolo 10, il *Soggetto gestore* delibera la concessione delle agevolazioni, che può essere subordinata, in caso di esercizio della facoltà di cui all'articolo 8, comma 1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso *Soggetto gestore* con le modalità previste dalla circolare di cui all'articolo 8, comma 5.

2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, nonché della partecipazione se prevista, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i).

3. Il *Soggetto gestore* trasmette al soggetto beneficiario la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti, la stipula del contratto di finanziamento agevolato e, se prevista, la stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale documentazione deve essere trasmessa al *Soggetto gestore* entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni.

4. Il *Soggetto gestore*, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, con il soggetto beneficiario provvede a:

- a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti;



b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario;

c) stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione al capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni.

## **Art. 12.** **(Erogazione delle agevolazioni)**

1. Il contributo in conto impianti e il finanziamento agevolato sono erogati per stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL.

2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 25 per cento della spesa ammissibile complessiva. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente.

3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 4, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a 5. Ciascun SAL non può, comunque, essere inferiore al 15 per cento della spesa ammissibile.

4. La prima erogazione delle agevolazioni può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dal *Soggetto gestore* sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5.

5. Il *Ministero*, con la circolare di cui all'articolo 6, comma 6, provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle modalità di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al presente decreto. I termini, le modalità e gli schemi da utilizzare sono resi disponibili dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) e del sito del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

6. Il *Soggetto gestore* procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario, nonché delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'articolo 11, comma 4.

7. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti, il *Soggetto gestore* opera una ritenuta del 10 per cento, che sarà versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma di investimento.



**Art. 13.**  
**(Variazioni)**

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al *Soggetto gestore* con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

**Art. 14.**  
**(Monitoraggio, ispezioni e controlli)**

1. In ogni fase del procedimento il *Ministero* e il *Soggetto gestore* possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e di stipula del contratto di finanziamento agevolato, invia al *Soggetto gestore*, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di *PMI*, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore*, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nella delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 1.

**Art. 15.**  
**(Cumulo delle agevolazioni)**

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del *Regolamento de minimis*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*.



## **Art. 16. (Revoche)**

1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, e i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato risolti dal *Soggetto gestore* nei seguenti casi:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;

b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal *Soggetto gestore*;

c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del *Soggetto gestore*, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni ovvero 5 anni per le grandi imprese dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;

d) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 14;

g) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero mancata corresponsione degli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

h) mancata realizzazione del programma occupazionale di cui all'articolo 5, comma 8, lettera e), in presenza di un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10 per cento di quello previsto nel programma stesso;

i) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato.

2. In caso di decremento dell'obiettivo occupazionale di cui al comma 1, lettera h), nei limiti del 50 per cento di quanto previsto la revoca è parziale e comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato, operazioni oltre 18 mesi, settore industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50 per cento la revoca è totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni accordate.

## **Art. 17. (Risorse disponibili)**

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'articolo 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui



potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria.

**Art. 18.**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto si applicano, altresì, alle domande di agevolazione:

a) già presentate e a favore delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non è stata ancora deliberata la concessione delle agevolazioni;

b) relative a interventi disciplinati da accordi di programma vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

IL MINISTRO  
*Firmato GUIDI*



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ  
E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

e

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**VISTO** il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia*”;

**VISTE** le disposizioni che, a partire dall’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l’estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

**VISTO** l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, il comma 8-*bis* concernente gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi del citato comma 8-*bis* dell’articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, con cui sono stati individuati i territori candidabili alle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 previste per le aree di crisi industriale non complessa;

**VISTO** in particolare l’articolo 5, comma 1 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell’elenco nazionale dei territori candidati



alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2016 che ha prorogato di 30 giorni il termine previsto all'articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 per la presentazione delle proposte di aree di crisi non complessa per le Regioni Marche e Umbria a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 26 ottobre 2016 e in data 30 ottobre 2016;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del citato articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, è stata accertata la regolarità formale delle proposte trasmesse dalle Regioni rispetto ai criteri previsti dal medesimo decreto e che, pertanto, è possibile pubblicare l'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa;

## **DECRETANO:**

### **Art. 1**

*(Aree di crisi industriale non complessa)*

Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono elencati i territori individuati, sulla base del decreto ministeriale 4 agosto 2016 richiamato nelle premesse, quali aree di crisi non complessa, cui si applicano, ai sensi dell'articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le agevolazioni previste dal decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

### **Art. 2**

*(Termini per la presentazione delle domande di agevolazione)*

L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento.

Roma, 19 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE DGPICPMI  
*Stefano Firpo*

IL DIRETTORE GENERALE DGIAI  
*Carlo Sappino*



## Allegato 1

### Elenco dei territori individuati quali aree di crisi non complessa

(con indicazione delle rispettive delibere regionali)

#### Regione Piemonte

DGR 4139 del 2 novembre 2016

COMUNE	SLL	COMUNE	SLL
Acqui Terme	Acqui Terme	Cerro Tanaro	Asti
Alice Bel Colle	Acqui Terme	Chiusano d'Asti	Asti
Bistagno	Acqui Terme	Cinaglio	Asti
Cartosio	Acqui Terme	Cocconato	Asti
Cassine	Acqui Terme	Corsione	Asti
Castel Rocchero	Acqui Terme	Cortandone	Asti
Castelletto d'Erro	Acqui Terme	Cortanze	Asti
Castelnuovo Bormida	Acqui Terme	Cortazzone	Asti
Cavatore	Acqui Terme	Cossombrato	Asti
Denice	Acqui Terme	Costigliole d'Asti	Asti
Grogna	Acqui Terme	Cunico	Asti
Malvicino	Acqui Terme	Frinco	Asti
Melazzo	Acqui Terme	Grana	Asti
Mombaldone	Acqui Terme	Grazzano Badoglio	Asti
Monastero Bormida	Acqui Terme	Isola d'Asti	Asti
Montabone	Acqui Terme	Maretto	Asti
Montechiaro d'Acqui	Acqui Terme	Monale	Asti
Morbello	Acqui Terme	Moncalvo	Asti
Morsasco	Acqui Terme	Mongardino	Asti
Olmo Gentile	Acqui Terme	Montechiaro d'Asti	Asti
Orsara Bormida	Acqui Terme	Montemagno	Asti
Pareto	Acqui Terme	Montiglio Monferrato	Asti
Ponti	Acqui Terme	Moransengo	Asti
Ponzone	Acqui Terme	Odalengo Piccolo	Asti
Prasco	Acqui Terme	Penango	Asti
Ricaldone	Acqui Terme	Piea	Asti
Rivalta Bormida	Acqui Terme	Portacomaro	Asti
Roccaverano	Acqui Terme	Refrancore	Asti
Sessame	Acqui Terme	Revigliasco d'Asti	Asti
Spigno Monferrato	Acqui Terme	Roatto	Asti
Strevi	Acqui Terme	Rocca d'Arazzo	Asti
Terzo	Acqui Terme	Rocchetta Tanaro	Asti
Visone	Acqui Terme	Scurzolengo	Asti
Alfiano Natta	Asti	Settime	Asti
Antignano	Asti	Soglio	Asti
Asti	Asti	Tigliole	Asti
Azzano d'Asti	Asti	Tonco	Asti
Baldichieri d'Asti	Asti	Tonengo	Asti
Calliano	Asti	Viale	Asti
Camerano Casasco	Asti	Viarigi	Asti
Cantarana	Asti	Vigliano d'Asti	Asti
Casorzo	Asti	Villa San Secondo	Asti
Castagnole Monferrato	Asti	Villafranca d'Asti	Asti
Castell'Alfero	Asti	Andorno Micca	Biella
Castellero	Asti	Benna	Biella
Castelletto Merli	Asti	Biella	Biella
Castello di Annone	Asti	Borriana	Biella
Celle Enomondo	Asti	Callabiana	Biella



<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Camburzano	Biella	Gabiano	Casale Monferrato
Campiglia Cervo	Biella	Mirabello Monferrato	Casale Monferrato
Candelo	Biella	Mombello Monferrato	Casale Monferrato
Cerrione	Biella	Moncestino	Casale Monferrato
Donato	Biella	Morano sul Po	Casale Monferrato
Gaglianico	Biella	Murisengo	Casale Monferrato
Graglia	Biella	Occimiano	Casale Monferrato
Magnano	Biella	Odalengo Grande	Casale Monferrato
Massazza	Biella	Olivola	Casale Monferrato
Miagliano	Biella	Ottiglio	Casale Monferrato
Mongrando	Biella	Ozzano Monferrato	Casale Monferrato
Muzzano	Biella	Pontestura	Casale Monferrato
Netro	Biella	Ponzano Monferrato	Casale Monferrato
Occhieppo Inferiore	Biella	Rosignano Monferrato	Casale Monferrato
Occhieppo Superiore	Biella	Sala Monferrato	Casale Monferrato
Pettinengo	Biella	San Giorgio Monferrato	Casale Monferrato
Piatto	Biella	Serralunga di Crea	Casale Monferrato
Piedicavallo	Biella	Solonghella	Casale Monferrato
Pollone	Biella	Terruggia	Casale Monferrato
Ponderano	Biella	Ticineto	Casale Monferrato
Pralungo	Biella	Treville	Casale Monferrato
Quittengo	Biella	Valmacca	Casale Monferrato
Ronco Biellese	Biella	Vignale Monferrato	Casale Monferrato
Rosazza	Biella	Villadeati	Casale Monferrato
Sagliano Micca	Biella	Villamiroglio	Casale Monferrato
Sala Biellese	Biella	Villanova Monferrato	Casale Monferrato
Salussola	Biella	Balocco	Cossato
San Paolo Cervo	Biella	Buronzo	Cossato
Sandigliano	Biella	San Giacomo Vercellese	Cossato
Selve Marcone	Biella	Roasio	Cossato
Sordevolo	Biella	Bioglio	Cossato
Tavigliano	Biella	Brusnengo	Cossato
Ternengo	Biella	Camandona	Cossato
Tollegno	Biella	Casapinta	Cossato
Torrazzo	Biella	Castelletto Cervo	Cossato
Valdengo	Biella	Cerreto Castello	Cossato
Verrone	Biella	Coggiola	Cossato
Vigliano Biellese	Biella	Cossato	Cossato
Zimone	Biella	Crosa	Cossato
Zubiena	Biella	Curino	Cossato
Zumaglia	Biella	Giffenga	Cossato
Motta de' Conti	Casale Monferrato	Lessona	Cossato
Robella	Casale Monferrato	Masserano	Cossato
Altavilla Monferrato	Casale Monferrato	Mezzana Mortigliengo	Cossato
Balzola	Casale Monferrato	Mottalciata	Cossato
Borgo San Martino	Casale Monferrato	Portula	Cossato
Camagna Monferrato	Casale Monferrato	Pray	Cossato
Camino	Casale Monferrato	Quaregna	Cossato
Casale Monferrato	Casale Monferrato	Soprana	Cossato
Cella Monte	Casale Monferrato	Strona	Cossato
Cereseto	Casale Monferrato	Trivero	Cossato
Cerrina Monferrato	Casale Monferrato	Vallanzengo	Cossato
Coniolo	Casale Monferrato	Valle Mosso	Cossato
Cozano	Casale Monferrato	Valle San Nicolao	Cossato
Frassinello Monferrato	Casale Monferrato	Veglio	Cossato
Frassineto Po	Casale Monferrato	Villa del Bosco	Cossato



<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Villanova Biellese	Cossato	Ribordone	Rivarolo Canavese
Mosso	Cossato	Rivara	Rivarolo Canavese
Armeno	Omegna	Rivarolo Canavese	Rivarolo Canavese
Miasino	Omegna	Ronco Canavese	Rivarolo Canavese
Orta San Giulio	Omegna	Salassa	Rivarolo Canavese
Pettenasco	Omegna	San Colombano Belmonte	Rivarolo Canavese
Anzola d'Ossola	Omegna	San Giorgio Canavese	Rivarolo Canavese
Casale Corte Cerro	Omegna	San Giusto Canavese	Rivarolo Canavese
Cesara	Omegna	San Ponso	Rivarolo Canavese
Germagno	Omegna	Sparone	Rivarolo Canavese
Gravellona Toce	Omegna	Torre Canavese	Rivarolo Canavese
Loreglia	Omegna	Valperga	Rivarolo Canavese
Massiola	Omegna	Valprato Soana	Rivarolo Canavese
Mergozzo	Omegna	Vidracco	Rivarolo Canavese
Nonio	Omegna	Bassignana	Valenza
Omegna	Omegna	Bozzole	Valenza
Ornavasso	Omegna	Giarole	Valenza
Quarna Sopra	Omegna	Lu	Valenza
Quarna Sotto	Omegna	Pecetto di Valenza	Valenza
Valstrona	Omegna	Piovera	Valenza
Agliè	Rivarolo Canavese	Pomaro Monferrato	Valenza
Alpette	Rivarolo Canavese	Rivarone	Valenza
Bairo	Rivarolo Canavese	San Salvatore Monferrato	Valenza
Baldissero Canavese	Rivarolo Canavese	Valenza	Valenza
Barbania	Rivarolo Canavese	Albano Verellese	Vercelli
Borgiallo	Rivarolo Canavese	Asigliano Verellese	Vercelli
Bosconero	Rivarolo Canavese	Borgo Vercelli	Vercelli
Busano	Rivarolo Canavese	Caresana	Vercelli
Canischio	Rivarolo Canavese	Caresanablot	Vercelli
Castellamonte	Rivarolo Canavese	Casanova Elvo	Vercelli
Castelnuovo Nigra	Rivarolo Canavese	Collobiano	Vercelli
Ceresole Reale	Rivarolo Canavese	Costanzana	Vercelli
Chiesanuova	Rivarolo Canavese	Desana	Vercelli
Ciconio	Rivarolo Canavese	Greggio	Vercelli
Cintano	Rivarolo Canavese	Lignana	Vercelli
Colleretto Castelnuovo	Rivarolo Canavese	Olcenengo	Vercelli
Cuceglio	Rivarolo Canavese	Oldenico	Vercelli
Cuorgnè	Rivarolo Canavese	Palazzolo Verellese	Vercelli
Favria	Rivarolo Canavese	Pertengo	Vercelli
Feletto	Rivarolo Canavese	Pezzana	Vercelli
Fogizzo	Rivarolo Canavese	Prarolo	Vercelli
Forno Canavese	Rivarolo Canavese	Quinto Verellese	Vercelli
Frassinetto	Rivarolo Canavese	Rive	Vercelli
Front	Rivarolo Canavese	Ronsecco	Vercelli
Ingria	Rivarolo Canavese	Salasco	Vercelli
Levone	Rivarolo Canavese	Sali Verellese	Vercelli
Locana	Rivarolo Canavese	Stroppiana	Vercelli
Lusigliè	Rivarolo Canavese	Tricerro	Vercelli
Noasca	Rivarolo Canavese	Trino	Vercelli
Oglianico	Rivarolo Canavese	Vercelli	Vercelli
Ozegna	Rivarolo Canavese	Villarboit	Vercelli
Pertusio	Rivarolo Canavese	Villata	Vercelli
Pont-Canavese	Rivarolo Canavese	Vinzaglio	Vercelli
Prascorsano	Rivarolo Canavese	Palestro	Vercelli
Pratiglione	Rivarolo Canavese		



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

### **Regione Lombardia**

DGR 5752 del 31 ottobre 2016

<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Albino	Albino	Premolo	Clusone
Aviatico	Albino	Rovetta	Clusone
Bianzano	Albino	Songavazzo	Clusone
Casnigo	Albino	Valbondione	Clusone
Cazzano Sant'Andrea	Albino	Valgoglio	Clusone
Cene	Albino	Villa d'Ogna	Clusone
Colzate	Albino	Borgo di Terzo	Darfo Boario Terme
Fiorano al Serio	Albino	Bossico	Darfo Boario Terme
Gandino	Albino	Casazza	Darfo Boario Terme
Gazzaniga	Albino	Castro	Darfo Boario Terme
Lefte	Albino	Costa Volpino	Darfo Boario Terme
Nembro	Albino	Endine Gaiano	Darfo Boario Terme
Peia	Albino	Fonteno	Darfo Boario Terme
Pradalunga	Albino	Gaverina Terme	Darfo Boario Terme
Selvino	Albino	Grone	Darfo Boario Terme
Vertova	Albino	Lovere	Darfo Boario Terme
Fiesse	Asola	Monasterolo del Castello	Darfo Boario Terme
Ca' d'Andrea	Asola	Pianico	Darfo Boario Terme
Calvatone	Asola	Ranzanico	Darfo Boario Terme
Drizzona	Asola	Riva di Solto	Darfo Boario Terme
Isola Dovarese	Asola	Rogno	Darfo Boario Terme
Piadena	Asola	Solto Collina	Darfo Boario Terme
Torre de' Picenardi	Asola	Sovere	Darfo Boario Terme
Volongo	Asola	Spinone al Lago	Darfo Boario Terme
Acquanegra sul Chiese	Asola	Vigano San Martino	Darfo Boario Terme
Asola	Asola	Angolo Terme	Darfo Boario Terme
Canneto sull'Oglio	Asola	Artogne	Darfo Boario Terme
Casalmoro	Asola	Darfo Boario Terme	Darfo Boario Terme
Casalromano	Asola	Gianico	Darfo Boario Terme
Mariana Mantovana	Asola	Pian Camuno	Darfo Boario Terme
Redondesco	Asola	Pisogne	Darfo Boario Terme
Ardesio	Clusone	Arena Po	Stradella
Castione della Presolana	Clusone	Mezzanino	Stradella
Cerete	Clusone	Montù Beccaria	Stradella
Clusone	Clusone	Rea	Stradella
Fino del Monte	Clusone	Redavalle	Stradella
Gandellino	Clusone	Santa Maria della Versa	Stradella
Gorno	Clusone	Spessa	Stradella
Gromo	Clusone	Caiolo	Sondrio
Oltressenda Alta	Clusone	Cedrasco	Sondrio
Oneta	Clusone	Chiesa in Valmalenco	Sondrio
Onore	Clusone	Poggiridenti	Sondrio
Parre	Clusone	Quistello	Poggio Rusco
Piario	Clusone		
Ponte Nossola	Clusone		



## Regione Veneto

DGR 1718 del 26 ottobre 2016

COMUNE	SLL
Agna	Monselice
Anguillara Veneta	Monselice
Arquà Petrarca	Monselice
Bagnoli di Sopra	Monselice
Baone	Monselice
Carceri	Monselice
Cinto Euganeo	Monselice
Este	Monselice
Granze	Monselice
Monselice	Monselice
Ospedaletto Euganeo	Monselice
Pernumia	Monselice
Ponso	Monselice
Pozzonovo	Monselice
San Pietro Viminario	Monselice
Sant'Elena	Monselice
Sant'Urbano	Monselice
Solesino	Monselice
Stanghella	Monselice
Tribano	Monselice
Vescovana	Monselice
Vighizzolo d'Este	Monselice
Villa Estense	Monselice
Casale di Scodosia	Montagnana
Megliadino San Fidenzio	Montagnana
Megliadino San Vitale	Montagnana
Merlara	Montagnana
Montagnana	Montagnana
Saletto	Montagnana
Santa Margherita d'Adige	Montagnana
Urbana	Montagnana
Cessalto	San Donà di Piave
Zenson di Piave	San Donà di Piave
Ceggia	San Donà di Piave
Fossalta di Piave	San Donà di Piave
Meolo	San Donà di Piave
Musile di Piave	San Donà di Piave
Noventa di Piave	San Donà di Piave
San Donà di Piave	San Donà di Piave
Torre di Mosto	San Donà di Piave
Annone Veneto	Portogruaro
Fossalta di Portogruaro	Portogruaro
Guaro	Portogruaro
Pramaggiore	Portogruaro
Teglio Veneto	Portogruaro
Murano - Sant'Erasmo	Venezia



**Regione Friuli Venezia Giulia**  
DGR 2013 del 28 ottobre 2016

<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Doberdò del Lago	Monfalcone	Aiello del Friuli	San Giorgio di Nogaro
Fogliano Redipuglia	Monfalcone	Aquileia	San Giorgio di Nogaro
Monfalcone	Monfalcone	Bagnaria Arsa	San Giorgio di Nogaro
Ronchi dei Legionari	Monfalcone	Bicinicco	San Giorgio di Nogaro
San Canzian d'Isonzo	Monfalcone	Carlino	San Giorgio di Nogaro
San Pier d'Isonzo	Monfalcone	Castions di Strada	San Giorgio di Nogaro
Staranzano	Monfalcone	Cervignano del Friuli	San Giorgio di Nogaro
Turriaco	Monfalcone	Fiumicello	San Giorgio di Nogaro
Capriva del Friuli	Gorizia	Gonars	San Giorgio di Nogaro
Cormons	Gorizia	Marano Lagunare	San Giorgio di Nogaro
Farra d'Isonzo	Gorizia	Palmanova	San Giorgio di Nogaro
Gorizia	Gorizia	Porpetto	San Giorgio di Nogaro
Gradisca d'Isonzo	Gorizia	Ruda	San Giorgio di Nogaro
Mariano del Friuli	Gorizia	San Giorgio di Nogaro	San Giorgio di Nogaro
Medea	Gorizia	Santa Maria la Longa	San Giorgio di Nogaro
Moraro	Gorizia	San Vito al Torre	San Giorgio di Nogaro
Mossa	Gorizia	Terzo d'Aquileia	San Giorgio di Nogaro
Romans d'Isonzo	Gorizia	Torviscosa	San Giorgio di Nogaro
Sagrado	Gorizia	Trivignano Udinese	San Giorgio di Nogaro
San Floriano del Collio	Gorizia	Villa Vicentina	San Giorgio di Nogaro
San Lorenzo Isontino	Gorizia	Visco	San Giorgio di Nogaro
Savogna d'Isonzo	Gorizia	Campolongo Tapogliano	San Giorgio di Nogaro
Villesse	Gorizia	Grado	San Giorgio di Nogaro
Chiopris-Viscone	Cividale del Friuli	Buja	Udine
Cividale del Friuli	Cividale del Friuli	Buttrio	Udine
Corno di Rosazzo	Cividale del Friuli	Osoppo	Udine
Drenchia	Cividale del Friuli	Pavia di Udine	Udine
Faedis	Cividale del Friuli	Pravidomini	Portogruaro
Grimacco	Cividale del Friuli	Brugnera	Pordenone
Manzano	Cividale del Friuli	Budoia	Pordenone
Moimacco	Cividale del Friuli	Cordovado	Pordenone
Premariacco	Cividale del Friuli	Fontanafredda	Pordenone
Prepotto	Cividale del Friuli	Pasiano di Pordenone	Pordenone
Pulfero	Cividale del Friuli	Porcia	Pordenone
San Giovanni al Natisone	Cividale del Friuli	Pordenone	Pordenone
San Leonardo	Cividale del Friuli	Prata di Pordenone	Pordenone
San Pietro al Natisone	Cividale del Friuli	San Vito al Tagliamento	Pordenone
Savogna	Cividale del Friuli	Zoppola	Pordenone
Stregna	Cividale del Friuli	Duino-Aurisina	Trieste
Torreano	Cividale del Friuli	Amaro	Tolmezzo
Dolegna del Collio	Cividale del Friuli	Tolmezzo	Tolmezzo



## Regione Liguria

DGR 961 del 28 ottobre 2016

<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Borzonasca	Chiavari
Carasco	Chiavari
Chiavari	Chiavari
Cicagna	Chiavari
Cogorno	Chiavari
Coreglia Ligure	Chiavari
Favale di Malvaro	Chiavari
Lavagna	Chiavari
Leivi	Chiavari
Lorsica	Chiavari
Mezzanego	Chiavari
Moconesi	Chiavari
Ne	Chiavari
Neirone	Chiavari
Orero	Chiavari
Rezzoaglio	Chiavari
San Colombano Certenoli	Chiavari
Santo Stefano d'Aveto	Chiavari
Tribogna	Chiavari
Arcola	La Spezia
Bolano	La Spezia
Follo	La Spezia
La Spezia	La Spezia
Santo Stefano di Magra	La Spezia
Borgomaro	Imperia
Caravonica	Imperia
Chiusanico	Imperia
Chiusavecchia	Imperia
Dolcedo	Imperia
Pieve di Teco	Imperia
Pontedassio	Imperia
Pornassio	Imperia
Prelà	Imperia
Rezzo	Imperia
Vessalico	Imperia
Casarza Ligure	Sestri Levante
Castiglione Chiavarese	Sestri Levante
Genova	Genova



## Regione Emilia Romagna

DGR 1726 del 24 ottobre 2016

COMUNE	SLL
Albareto	Borgo Val di Taro
Bardi	Borgo Val di Taro
Bedonia	Borgo Val di Taro
Berceto	Borgo Val di Taro
Borgo Val di Taro	Borgo Val di Taro
Compiano	Borgo Val di Taro
Tornolo	Borgo Val di Taro
Valmozzola	Borgo Val di Taro
Busana	Castelnovo ne' Monti
Carpineti	Castelnovo ne' Monti
Casina	Castelnovo ne' Monti
Castelnovo ne' Monti	Castelnovo ne' Monti
Collagna	Castelnovo ne' Monti
Ligonchio	Castelnovo ne' Monti
Ramiseto	Castelnovo ne' Monti
Toano	Castelnovo ne' Monti
Vetto	Castelnovo ne' Monti
Villa Minozzo	Castelnovo ne' Monti
Berra	Copparo
Copparo	Copparo
Formignana	Copparo
Jolanda di Savoia	Copparo
Ro	Copparo
Tresigallo	Copparo
Bondeno	Ferrara
Ferrara	Ferrara
Masi Torello	Ferrara
Mirabello	Ferrara
Poggio Renatico	Ferrara
Portomaggiore	Ferrara
Sant'Agostino	Ferrara
Vigarano Mainarda	Ferrara
Voghiera	Ferrara
Casteldelci	Novafeltria
Maiolo	Novafeltria
Novafeltria	Novafeltria
Pennabilli	Novafeltria
San Leo	Novafeltria
Sant'Agata Feltria	Novafeltria
Talamello	Novafeltria
Fiumalbo	Pievepelago
Frassinoro	Pievepelago
Pievepelago	Pievepelago
Riolunato	Pievepelago



## Regione Toscana

DGR n.1204 del 29 novembre 2016 che ha rettificato la DGR 976 dell'11 ottobre 2016

<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Bibbiena	Bibbiena	Mulazzo	Pontremoli
Castel Focognano	Bibbiena	Pontremoli	Pontremoli
Castel San Niccolò	Bibbiena	Villafranca in Lunigiana	Pontremoli
Chitignano	Bibbiena	Zeri	Pontremoli
Chiusi della Verna	Bibbiena	Cutigliano	San Marcello Pistoiese
Montemignao	Bibbiena	Piteglio	San Marcello Pistoiese
Ortignano Raggiolo	Bibbiena	San Marcello Pistoiese	San Marcello Pistoiese
Poppi	Bibbiena	Anghiari	Sansepolcro
Talla	Bibbiena	Caprese Michelangelo	Sansepolcro
Pratovecchio Stia	Bibbiena	Monterchi	Sansepolcro
Carrara	Carrara	Pieve Santo Stefano	Sansepolcro
Castelfiorentino	Castelfiorentino	Sansepolcro	Sansepolcro
Certaldo	Castelfiorentino	Foiano della Chiana	Sinalunga
Gambassi Terme	Castelfiorentino	Lucignano	Sinalunga
Montaione	Castelfiorentino	Marciano della Chiana	Sinalunga
Cetona	Chiusi	Sinalunga	Sinalunga
Chiusi	Chiusi	Torrita di Siena	Sinalunga
San Casciano dei Bagni	Chiusi	Trequanda	Sinalunga
Castiglion Fiorentino	Cortona	Camaiore	Viareggio
Cortona	Cortona	Massarosa	Viareggio
Follonica	Follonica	Viareggio	Viareggio
Gavorrano	Follonica	Montecatini Val di Cecina	Volterra
Massa Marittima	Follonica	Volterra	Volterra
Montieri	Follonica	Aulla	La Spezia
Scarlino	Follonica	Casola in Lunigiana	La Spezia
Massa	Massa	Comano	La Spezia
Montignoso	Massa	Fivizzano	La Spezia
Abbadia San Salvatore	Piancastagnaio	Fosdinovo	La Spezia
Castiglione d'Orcia	Piancastagnaio	Licciana Nardi	La Spezia
Piancastagnaio	Piancastagnaio	Podenzana	La Spezia
Radicofani	Piancastagnaio	Tresana	La Spezia
Marliana	Pistoia	Campo nell'Elba	Portoferraio
Pistoia	Pistoia	Capoliveri	Portoferraio
Quarrata	Pistoia	Porto Azzurro	Portoferraio
Serravalle Pistoiese	Pistoia	Portoferraio	Portoferraio
Bagnone	Pontremoli	Rio Marina	Portoferraio
Filattiera	Pontremoli	Rio nell'Elba	Portoferraio



## **Regione Umbria**

DGR n.1238 del 3 novembre 2016

<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Bettona	Assisi
Cannara	Assisi
Castiglione del Lago	Castiglione del Lago
Panicale	Castiglione del Lago
Piegaro	Castiglione del Lago
Fabro	Chiusi
Citerna	Città di Castello
Città di Castello	Città di Castello
Monte Santa Maria Tiberina	Città di Castello
San Giustino	Città di Castello
Montefalco	Foligno
Corciano	Perugia
Magione	Perugia
Castel Ritaldi	Spoletto
Collazzone	Todi
Frattra Todina	Todi
Giano dell'Umbria	Todi
Gualdo Cattaneo	Todi
Massa Martana	Todi
Monte Castello di Vibio	Todi
Todi	Todi
Montone	Umbertide
Pietralunga	Umbertide
Umbertide	Umbertide



## Regione Marche

DGR n.1500 del 28 novembre 2016

COMUNE	SLL	COMUNE	SLL
Agugliano	Ancona	Monte Vidon Corrado	Montegiorgio
Camerata Picena	Ancona	Montegiorgio	Montegiorgio
Chiaravalle	Ancona	Monteleone di Fermo	Montegiorgio
Monte San Vito	Ancona	Montottone	Montegiorgio
Montemarciano	Ancona	Penna San Giovanni	Montegiorgio
Polverigi	Ancona	Ponzano di Fermo	Montegiorgio
Acqualagna	Cagli	Rapagnano	Montegiorgio
Apecchio	Cagli	Servigliano	Montegiorgio
Cagli	Cagli	Torre San Patrizio	Montegiorgio
Cantiano	Cagli	Monte San Giusto	Montegranaro
Piobbico	Cagli	Montegranaro	Montegranaro
Cartoceto	Fano	Barbara	Pergola
Fano	Fano	Montecarotto	Pergola
Fossombrone	Fano	Serra de' Conti	Pergola
Isola del Piano	Fano	Mombaroccio	Pesaro
Montefelcino	Fano	Monteciccardo	Pesaro
Montemaggiore al Metauro	Fano	Montelabbate	Pesaro
Piagge	Fano	Pesaro	Pesaro
Saltara	Fano	Tavullia	Pesaro
San Giorgio di Pesaro	Fano	Vallefoglia	Pesaro
Sant'Ippolito	Fano	Porto Sant'Elpidio	Porto Sant'Elpidio
Serrungarina	Fano	Sant'Elpidio a Mare	Porto Sant'Elpidio
Altidona	Fermo	Porto Recanati	Recanati
Campofilone	Fermo	Auditore	Sassocorvaro
Carassai	Fermo	Belforte all'Isauro	Sassocorvaro
Fermo	Fermo	Carpegna	Sassocorvaro
Lapedona	Fermo	Frontino	Sassocorvaro
Monte Urano	Fermo	Lunano	Sassocorvaro
Monte Vidon Combatte	Fermo	Macerata Feltria	Sassocorvaro
Monterubbiano	Fermo	Monte Cerignone	Sassocorvaro
Moresco	Fermo	Monte Grimano Terme	Sassocorvaro
Pedaso	Fermo	Montecopiolo	Sassocorvaro
Petricoli	Fermo	Piandimeleto	Sassocorvaro
Porto San Giorgio	Fermo	Pietrarubbia	Sassocorvaro
Belmonte Piceno	Montegiorgio	Sassocorvaro	Sassocorvaro
Falerone	Montegiorgio	Tavoletto	Sassocorvaro
Francavilla d'Ete	Montegiorgio	Borgo Pace	Urbania
Grottazzolina	Montegiorgio	Mercatello sul Metauro	Urbania
Magliano di Tenna	Montegiorgio	Peglio	Urbania
Massa Fermana	Montegiorgio	Sant'Angelo in Vado	Urbania
Monsampietro Morico	Montegiorgio	Urbania	Urbania
Montappone	Montegiorgio	Fermignano	Urbino
Monte Giberto	Montegiorgio	Montecalvo in Foglia	Urbino
Monte San Martino	Montegiorgio	Petriano	Urbino
Monte San Pietrangeli	Montegiorgio	Urbino	Urbino



## Regione Lazio

DGR n.697 del 22 novembre 2016 che ha rettificato la DGR n.628 del 28 ottobre 2016

COMUNE	SLL	COMUNE	SLL
Acquafondata	Cassino	Rocca Massima	Latina
Aquino	Cassino	Sermoneta	Latina
Arce	Cassino	Sezze	Latina
Ausonia	Cassino	Arlena di Castro	Montalto di Castro
Belmonte Castello	Cassino	Canino	Montalto di Castro
Cassino	Cassino	Cellere	Montalto di Castro
Castelnuovo Parano	Cassino	Farnese	Montalto di Castro
Castrocielo	Cassino	Ischia di Castro	Montalto di Castro
Cervaro	Cassino	Montalto di Castro	Montalto di Castro
Colfelice	Cassino	Tessennano	Montalto di Castro
Colle San Magno	Cassino	Valentano	Montalto di Castro
Coreno Ausonio	Cassino	Cantalupo in Sabina	Rieti
Esperia	Cassino	Casperia	Rieti
Pico	Cassino	Fara in Sabina	Rieti
Piedimonte San Germano	Cassino	Forano	Rieti
Pignataro Interamna	Cassino	Montopoli di Sabina	Rieti
Pontecorvo	Cassino	Poggio Catino	Rieti
Rocca d'Arce	Cassino	Poggio Mirteto	Rieti
Roccasecca	Cassino	Stimigliano	Rieti
San Giorgio a Liri	Cassino	Tarano	Rieti
San Giovanni Incarico	Cassino	Torri in Sabina	Rieti
Sant'Ambrogio sul Garigliano	Cassino	Ponzano Romano	Rieti
Sant'Andrea del Garigliano	Cassino	Alvito	Sora
Sant'Apollinare	Cassino	Arpino	Sora
Sant'Elia Fiumerapido	Cassino	Atina	Sora
San Vittore del Lazio	Cassino	Broccostella	Sora
Terelle	Cassino	Campoli Appennino	Sora
Vallemaio	Cassino	Casalattico	Sora
Vallerotonda	Cassino	Casalvieri	Sora
Villa Santa Lucia	Cassino	Castelliri	Sora
Viticuso	Cassino	Fontana Liri	Sora
Campodimele	Fondi	Fontechiari	Sora
Fondi	Fondi	Gallinaro	Sora
Lenola	Fondi	Isola del Liri	Sora
Monte San Biagio	Fondi	Monte San Giovanni Campano	Sora
Sperlonga	Fondi	Pescosolido	Sora
Gaeta	Gaeta	Picinisco	Sora
Itri	Gaeta	Posta Fibreno	Sora
Ponza	Gaeta	San Biagio Saracinisco	Sora
Bassiano	Latina	San Donato Val di Comino	Sora
Cisterna di Latina	Latina	Santopadre	Sora
Cori	Latina	Settefrati	Sora
Latina	Latina	Sora	Sora
Norma	Latina	Vicalvi	Sora
Roccagorga	Latina	Villa Latina	Sora



## Regione Abruzzo

DGR n.684 del 29 ottobre 2016

COMUNE	SLL	COMUNE	SLL
Avezzano	Avezzano	Scafa	Chieti
Bisegna	Avezzano	Serramonacesca	Chieti
Canistro	Avezzano	Tocco da Casauria	Chieti
Capistrello	Avezzano	Torre de' Passeri	Chieti
Cappadocia	Avezzano	Turrivalignani	Chieti
Carsoli	Avezzano	Vicoli	Chieti
Castellafiume	Avezzano	Ari	Chieti
Cerchio	Avezzano	Bucchianico	Chieti
Civita d'Antino	Avezzano	Casalincontrada	Chieti
Civitella Roveto	Avezzano	Chieti	Chieti
Collarmele	Avezzano	Giuliano Teatino	Chieti
Collelongo	Avezzano	Miglianico	Chieti
Gioia dei Marsi	Avezzano	Ripa Teatina	Chieti
Lecce nei Marsi	Avezzano	Torrevecchia Teatina	Chieti
Luco dei Marsi	Avezzano	Villamagna	Chieti
Magliano de' Marsi	Avezzano	Acciano	L'Aquila
Massa d'Albe	Avezzano	Barete	L'Aquila
Morino	Avezzano	Barisciano	L'Aquila
Oricola	Avezzano	Cagnano Amiterno	L'Aquila
Ortona dei Marsi	Avezzano	Calascio	L'Aquila
Ortucchio	Avezzano	Campotosto	L'Aquila
Pereto	Avezzano	Capitignano	L'Aquila
Pescina	Avezzano	Caporciano	L'Aquila
Rocca di Botte	Avezzano	Carapelle Calvisio	L'Aquila
San Benedetto dei Marsi	Avezzano	Castel del Monte	L'Aquila
Sante Marie	Avezzano	Castelvecchio Calvisio	L'Aquila
Scurcola Marsicana	Avezzano	Collepietro	L'Aquila
Tagliacozzo	Avezzano	Fagnano Alto	L'Aquila
Trasacco	Avezzano	Fontecchio	L'Aquila
Villavallelonga	Avezzano	Fossa	L'Aquila
Abbateggio	Chieti	L'Aquila	L'Aquila
Alanno	Chieti	Lucoli	L'Aquila
Bolognano	Chieti	Monte reale	L'Aquila
Brittoli	Chieti	Navelli	L'Aquila
Caramanico Terme	Chieti	Ocre	L'Aquila
Carpineto della Nora	Chieti	Pizzoli	L'Aquila
Castiglione a Casauria	Chieti	Poggio Picenze	L'Aquila
Catignano	Chieti	Prata d'Ansidonia	L'Aquila
Cepagatti	Chieti	San Benedetto in Perillis	L'Aquila
Civitaquana	Chieti	San Demetrio ne' Vestini	L'Aquila
Corvara	Chieti	San Pio delle Camere	L'Aquila
Cugnoli	Chieti	Sant'Eusanio Forconese	L'Aquila
Lettomanoppello	Chieti	Santo Stefano di Sessanio	L'Aquila
Manoppello	Chieti	Scoppito	L'Aquila
Nocciano	Chieti	Tione degli Abruzzi	L'Aquila
Pescosansonesco	Chieti	Tornimparte	L'Aquila
Pietranico	Chieti	Villa Sant'Angelo	L'Aquila
Roccamorice	Chieti	Arsita	Penne
Rosciano	Chieti	Bisenti	Penne
Salle	Chieti	Castiglione Messer Raimondo	Penne
Sant'Eufemia a Maiella	Chieti	Castilenti	Penne
San Valentino in Abruzzo Citeriore	Chieti		



<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Montefino	Penne	Sulmona	Sulmona
Civitella Casanova	Penne	Villalago	Sulmona
Collecervino	Penne	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	Sulmona
Elice	Penne	Vittorito	Sulmona
Farindola	Penne	Bussi sul Tirino	Sulmona
Loreto Aprutino	Penne	Popoli	Sulmona
Montebello di Bertona	Penne	Basciano	Teramo
Penne	Penne	Bellante	Teramo
Picciano	Penne	Campoli	Teramo
Villa Celiera	Penne	Canzano	Teramo
Anversa degli Abruzzi	Sulmona	Castel Castagna	Teramo
Bugnara	Sulmona	Castellalto	Teramo
Campo di Giove	Sulmona	Castelli	Teramo
Cansano	Sulmona	Cellino Attanasio	Teramo
Capestrano	Sulmona	Cermignano	Teramo
Castel di Ieri	Sulmona	Colledara	Teramo
Castelvecchio Subequo	Sulmona	Cortino	Teramo
Cocullo	Sulmona	Crognaleto	Teramo
Corfinio	Sulmona	Fano Adriano	Teramo
Gagliano Aterno	Sulmona	Isola del Gran Sasso d'Italia	Teramo
Goriano Sicoli	Sulmona	Montorio al Vomano	Teramo
Introdacqua	Sulmona	Penna Sant'Andrea	Teramo
Molina Aterno	Sulmona	Pietracamela	Teramo
Ofena	Sulmona	Rocca Santa Maria	Teramo
Pacentro	Sulmona	Teramo	Teramo
Pettorano sul Gizio	Sulmona	Torricella Sicura	Teramo
Pratola Peligna	Sulmona	Tossicia	Teramo
Prezza	Sulmona	Mosciano Sant'Angelo	Giulianova
Raiano	Sulmona	Notaresco	Giulianova
Roccacasale	Sulmona	Carpineto Sinello	Vasto
Rocca Pia	Sulmona	Casalbordino	Vasto
Scanno	Sulmona	Gissi	Vasto
Secinaro	Sulmona	Scerni	Vasto
		Canosa Sannita	Ortona
		Poggiofiorito	Ortona



## **Regione Molise**

DGR n.506 del 2 novembre 2016

<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Belmonte del Sannio	Agnone
Capracotta	Agnone
Castelverrino	Agnone
Pescopennataro	Agnone
Poggio Sannita	Agnone
Sant'Angelo del Pesco	Agnone
Duronia	Campobasso
Salcito	Campobasso
Civitanova del Sannio	Isernia
Conca Casale	Isernia
Roccamandolfi	Isernia
Montemitro	San Salvo
Montenero di Bisaccia	San Salvo
Roccapivara	San Salvo
San Felice del Molise	San Salvo
Campomarino	Termoli
Guglionesi	Termoli
Larino	Termoli
Petacciato	Termoli
Portocannone	Termoli
San Giacomo degli Schiavoni	Termoli
San Martino in Pensilis	Termoli
Termoli	Termoli
Ururi	Termoli



## Regione Campania

DGR n. 604 del 31 ottobre 2016

COMUNE	SLL	COMUNE	SLL
Ariano Irpino	Ariano Irpino	Petraro Irpino	Avellino
Bonito	Ariano Irpino	Pietradefusi	Avellino
Carife	Ariano Irpino	Piastornina	Avellino
Casalbore	Ariano Irpino	Prata di Principato Ultra	Avellino
Castel Baronia	Ariano Irpino	Pratola Serra	Avellino
Flumeri	Ariano Irpino	Salza Irpina	Avellino
Fontanarosa	Ariano Irpino	San Mango sul Calore	Avellino
Frigento	Ariano Irpino	San Michele di Serino	Avellino
Gesualdo	Ariano Irpino	San Potito Ultra	Avellino
Greci	Ariano Irpino	Santa Lucia di Serino	Avellino
Grottaminarda	Ariano Irpino	Sant'Angelo a Scala	Avellino
Luogosano	Ariano Irpino	Santa Paolina	Avellino
Melito Irpino	Ariano Irpino	Santo Stefano del Sole	Avellino
Mirabella Eclano	Ariano Irpino	Serino	Avellino
Montaguto	Ariano Irpino	Sorbo Serpico	Avellino
Montecalvo Irpino	Ariano Irpino	Summonte	Avellino
San Nicola Baronia	Ariano Irpino	Torre Le Nocelle	Avellino
San Sossio Baronia	Ariano Irpino	Torrioni	Avellino
Sant'Angelo all'Esca	Ariano Irpino	Tufo	Avellino
Savignano Irpino	Ariano Irpino	Venticano	Avellino
Sturno	Ariano Irpino	Volturara Irpina	Avellino
Taurasi	Ariano Irpino	Battipaglia	Battipaglia
Villanova del Battista	Ariano Irpino	Apice	Benevento
Zungoli	Ariano Irpino	Apollosa	Benevento
Aiello del Sabato	Avellino	Arpaia	Benevento
Altavilla Irpina	Avellino	Benevento	Benevento
Atripalda	Avellino	Buonalbergo	Benevento
Avellino	Avellino	Calvi	Benevento
Bagnoli Irpino	Avellino	Campoli del Monte Taburno	Benevento
Candida	Avellino	Casalduni	Benevento
Capriglia Irpina	Avellino	Castelpoto	Benevento
Cassano Irpino	Avellino	Cautano	Benevento
Castelvetere sul Calore	Avellino	Ceppaloni	Benevento
Cesinali	Avellino	Foglianise	Benevento
Chiusano di San Domenico	Avellino	Fragneto l'Abate	Benevento
Contrada	Avellino	Fragneto Monforte	Benevento
Forino	Avellino	Paduli	Benevento
Grottolella	Avellino	Pago Veiano	Benevento
Lapio	Avellino	Paupisi	Benevento
Manocalzati	Avellino	Pietrelcina	Benevento
Mercogliano	Avellino	Ponte	Benevento
Montefalcione	Avellino	San Giorgio del Sannio	Benevento
Monteforte Irpino	Avellino	San Leucio del Sannio	Benevento
Montefredane	Avellino	San Martino Sannita	Benevento
Montefusco	Avellino	San Nazaro	Benevento
Montella	Avellino	San Nicola Manfredi	Benevento
Montemarano	Avellino	Sant'Angelo a Cupolo	Benevento
Montemiletto	Avellino	Tocco Caudio	Benevento
Ospedaletto d'Alpinolo	Avellino	Torrecoiso	Benevento
Parolise	Avellino	Vitulano	Benevento
Paternopoli	Avellino	Sant'Arcangelo Trimonte	Benevento
		Chianche	Benevento
		Auletta	Buccino



<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Buccino	Buccino	Vitulazio	Napoli
Caggiano	Buccino	Acerra	Napoli
Palomonte	Buccino	Arzano	Napoli
Pertosa	Buccino	Bacoli	Napoli
Petina	Buccino	Caivano	Napoli
Ricigliano	Buccino	Casalnuovo di Napoli	Napoli
Romagnano al Monte	Buccino	Casandrino	Napoli
Salvitelle	Buccino	Casavatore	Napoli
San Gregorio Magno	Buccino	Casoria	Napoli
Sicignano degli Alburni	Buccino	Frattamaggiore	Napoli
Arienzo	Caserta	Giugliano in Campania	Napoli
Capodrise	Caserta	Grumo Nevano	Napoli
Casagiove	Caserta	Melito di Napoli	Napoli
Casapulla	Caserta	Napoli*	Napoli
Caserta	Caserta	Pomigliano d'Arco	Napoli
Castel Morrone	Caserta	Pozzuoli	Napoli
Cervino	Caserta	Qualiano	Napoli
Macerata Campania	Caserta	Sant'Antimo	Napoli
Maddaloni	Caserta	Castel San Giorgio	Nocera Inferiore
Marcianise	Caserta	Nocera Inferiore	Nocera Inferiore
Portico di Caserta	Caserta	Nocera Superiore	Nocera Inferiore
Recale	Caserta	Roccapiemonte	Nocera Inferiore
San Felice a Cancelli	Caserta	Siano	Nocera Inferiore
San Nicola la Strada	Caserta	Brusciano	Nola
San Prisco	Caserta	Mariglianella	Nola
Santa Maria a Vico	Caserta	Marigliano	Nola
Valle di Maddaloni	Caserta	Nola	Nola
San Marco Evangelista	Caserta	Palma Campania	Nola
Forchia	Caserta	San Vitaliano	Nola
Limatola	Caserta	Saviano	Nola
Casola di Napoli	Castellammare di Stabia	Somma Vesuviana	Nola
Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Angri	Pagani
Gragnano	Castellammare di Stabia	Corbara	Pagani
Lettere	Castellammare di Stabia	Pagani	Pagani
Pimonte	Castellammare di Stabia	San Marzano sul Sarno	Pagani
Sant'Antonio Abate	Castellammare di Stabia	Sant'Egidio del Monte Albino	Pagani
Santa Maria la Carità	Castellammare di Stabia	Baronissi	Salerno
Airola	Montesarchio	Bracigliano	Salerno
Arpaia	Montesarchio	Calvanico	Salerno
Bonea	Montesarchio	Castiglione del Genovesi	Salerno
Bucciano	Montesarchio	Cava de' Tirreni	Salerno
Durazzano	Montesarchio	Cetara	Salerno
Moiano	Montesarchio	Fisciano	Salerno
Montesarchio	Montesarchio	Giffoni Sei Casali	Salerno
Pannarano	Montesarchio	Giffoni Valle Piana	Salerno
Paolisi	Montesarchio	Mercato San Severino	Salerno
Sant'Agata de' Goti	Montesarchio	Montecorvino Pugliano	Salerno
Cervinara	Montesarchio	Pellezzano	Salerno
Rocbascerana	Montesarchio	Pontecagnano Faiano	Salerno
Rotondi	Montesarchio	Salerno	Salerno
San Martino Valle Caudina	Montesarchio	San Cipriano Picentino	Salerno
Aversa	Napoli	San Mango Piemonte	Salerno
Capua	Napoli	Vietri sul Mare	Salerno
Carinaro	Napoli	Ottaviano	San Giuseppe Vesuviano
Gricignano di Aversa	Napoli	Poggiomarino	San Giuseppe Vesuviano
Teverola	Napoli		



<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
San Giuseppe Vesuviano	San Giuseppe Vesuviano	Caianello	Teano
Striano	San Giuseppe Vesuviano	Calvi Risorta	Teano
Terzigno	San Giuseppe Vesuviano	Camigliano	Teano
Cairano	Sant'Angelo dei Lombardi	Conca della Campania	Teano
Calitri	Sant'Angelo dei Lombardi	Giano Vetusto	Teano
Castelfranci	Sant'Angelo dei Lombardi	Marzano Appio	Teano
Conza della Campania	Sant'Angelo dei Lombardi	Pastorano	Teano
Guardia Lombardi	Sant'Angelo dei Lombardi	Pietramelara	Teano
Lioni	Sant'Angelo dei Lombardi	Pietravairano	Teano
Morra De Sanctis	Sant'Angelo dei Lombardi	Pignataro Maggiore	Teano
Nusco	Sant'Angelo dei Lombardi	Presenzano	Teano
Rocca San Felice	Sant'Angelo dei Lombardi	Riardo	Teano
Sant'Andrea di Conza	Sant'Angelo dei Lombardi	Roccamonfina	Teano
Sant'Angelo dei Lombardi	Sant'Angelo dei Lombardi	Roccaromana	Teano
Teora	Sant'Angelo dei Lombardi	Rocchetta e Croce	Teano
Torella dei Lombardi	Sant'Angelo dei Lombardi	Teano	Teano
Villamaina	Sant'Angelo dei Lombardi	Tora e Picilli	Teano
San Valentino Torio	Sarno	Vairano Patenora	Teano
Sarno	Sarno	Torre Annunziata	Torre del Greco
Solofra	Solofra	Scafati	Torre del Greco
Montoro	Solofra		

\* Napoli limitatamente alle sezioni censuarie individuate dalla DGR n. 604 del 31 ottobre 2016



## Regione Puglia

DGR. n. 1682 del 2 novembre 2016

<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Acquaviva delle Fonti	Acquaviva delle Fonti	Panni	Foggia
Cassano delle Murge	Acquaviva delle Fonti	San Severo	Foggia
Adelfia	Bari	Sant'Agata di Puglia	Foggia
Altamura	Bari	Troia	Foggia
Bari	Bari	Ordon	Foggia
Binetto	Bari	Francavilla Fontana	Francavilla Fontana
Bitetto	Bari	Oria	Francavilla Fontana
Bitonto	Bari	Ginosa	Ginosa
Bitritto	Bari	Laterza	Ginosa
Capurso	Bari	Gioia del Colle	Gioia del Colle
Casamassima	Bari	Sammichele di Bari	Gioia del Colle
Cellamare	Bari	Arnesano	Lecce
Conversano	Bari	Calimera	Lecce
Grumo Appula	Bari	Campi Salentina	Lecce
Modugno	Bari	Caprarica di Lecce	Lecce
Mola di Bari	Bari	Carmiano	Lecce
Palo del Colle	Bari	Castri di Lecce	Lecce
Sannicandro di Bari	Bari	Cavallino	Lecce
Santeramo in Colle	Bari	Guagnano	Lecce
Toritto	Bari	Lecce	Lecce
Triggiano	Bari	Lequile	Lecce
Valenzano	Bari	Lizzanello	Lecce
Barletta	Barletta	Martignano	Lecce
Castellaneta	Castellaneta	Melendugno	Lecce
Mottola	Castellaneta	Monteroni di Lecce	Lecce
Palagianello	Castellaneta	Novoli	Lecce
Palagiano	Castellaneta	Salice Salentino	Lecce
Copertino	Copertino	San Cesario di Lecce	Lecce
Leverano	Copertino	San Donato di Lecce	Lecce
Veglie	Copertino	San Pietro in Lama	Lecce
Accadia	Foggia	Squinzano	Lecce
Ascoli Satriano	Foggia	Sternatia	Lecce
Bovino	Foggia	Surbo	Lecce
Candela	Foggia	Trepuzzi	Lecce
Carapelle	Foggia	Vernole	Lecce
Castelluccio dei Sauri	Foggia	Alberobello	Martina Franca
Deliceto	Foggia	Locorotondo	Martina Franca
Foggia	Foggia	Martina Franca	Martina Franca
Monteleone di Puglia	Foggia	Mesagne	Mesagne
Orsara di Puglia	Foggia	Castellana Grotte	Putignano
Orta Nova	Foggia	Noci	Putignano
		Putignano	Putignano



## Regione Basilicata

DGR. n. 1238 del 7 novembre 2016

<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Grumento Nova	Marsicovetere
Viggiano	Marsicovetere
Ferrandina	Matera
Grottole	Matera
Irsina	Matera
Matera	Matera
Miglionico	Matera
Montescaglioso	Matera
Pomarico	Matera
Salandra	Matera
Pisticci	Pisticci
Abriola	Potenza
Acerenza	Potenza
Albano di Lucania	Potenza
Anzi	Potenza
Avigliano	Potenza
Balvano	Potenza
Baragiano	Potenza
Bella	Potenza
Brindisi Montagna	Potenza
Calvello	Potenza
Campomaggiore	Potenza
Cancellara	Potenza
Castelmezzano	Potenza
Genzano di Lucania	Potenza
Laurenzana	Potenza
Muro Lucano	Potenza
Oppido Lucano	Potenza
Picerno	Potenza
Pietragalla	Potenza
Pietrapertosa	Potenza
Pignola	Potenza
Potenza	Potenza
Ruoti	Potenza
San Chirico Nuovo	Potenza
Sant'Angelo Le Fratte	Potenza
Satriano di Lucania	Potenza
Savoia di Lucania	Potenza
Tito	Potenza
Tolve	Potenza
Trivigno	Potenza
Vaglio Basilicata	Potenza
Vietri di Potenza	Potenza
Atella	Rionero in Vulture



## Regione Calabria

DGR. n. 423 del 31 ottobre 2016

COMUNE	SLL	COMUNE	SLL
Acquaformosa	Castrovillari	Jacurso	Lamezia Terme
Altomonte	Castrovillari	Lamezia Terme	Lamezia Terme
Castrovillari	Castrovillari	Maida	Lamezia Terme
Civita	Castrovillari	Martirano	Lamezia Terme
Firmo	Castrovillari	Martirano Lombardo	Lamezia Terme
Frascineto	Castrovillari	Motta Santa Lucia	Lamezia Terme
Lungro	Castrovillari	Nocera Terinese	Lamezia Terme
Morano Calabro	Castrovillari	Panettieri	Lamezia Terme
San Basile	Castrovillari	Pedivigliano	Lamezia Terme
San Donato di Ninea	Castrovillari	Pianopoli	Lamezia Terme
San Lorenzo del Vallo	Castrovillari	Platania	Lamezia Terme
Saracena	Castrovillari	San Mango d'Aquino	Lamezia Terme
Spezzano Albanese	Castrovillari	San Pietro a Maida	Lamezia Terme
Terranova da Sibari	Castrovillari	Serrastretta	Lamezia Terme
Caraffa di Catanzaro	Catanzaro	Soveria Mannelli	Lamezia Terme
Marcellinara	Catanzaro	Bagaladi	Melito di Porto Salvo
Miglierina	Catanzaro	Bova	Melito di Porto Salvo
San Floro	Catanzaro	Bova Marina	Melito di Porto Salvo
Settingiano	Catanzaro	Condofuri	Melito di Porto Salvo
Bisignano	Cosenza	Melito di Porto Salvo	Melito di Porto Salvo
Cellara	Cosenza	Montebello Ionico	Melito di Porto Salvo
Figline Vegliaturo	Cosenza	Palizzi	Melito di Porto Salvo
Mangone	Cosenza	Roccaforte del Greco	Melito di Porto Salvo
Montalto Uffugo	Cosenza	Roghudi	Melito di Porto Salvo
Piane Crati	Cosenza	San Lorenzo	Melito di Porto Salvo
Rende	Cosenza	Calanna	Reggio di Calabria
Zumpano	Cosenza	Campo Calabro	Reggio di Calabria
Belvedere di Spinello	Crotone	Cardeto	Reggio di Calabria
Casabona	Crotone	Fiumara	Reggio di Calabria
Crotone	Crotone	Laganadi	Reggio di Calabria
Cutro	Crotone	Motta San Giovanni	Reggio di Calabria
Isola di Capo Rizzuto	Crotone	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria
Pallagorio	Crotone	San Roberto	Reggio di Calabria
Rocca di Neto	Crotone	Sant'Alessio in Aspromonte	Reggio di Calabria
San Mauro Marchesato	Crotone	Santo Stefano in Aspromonte	Reggio di Calabria
Santa Severina	Crotone	Scilla	Reggio di Calabria
Scandale	Crotone	Villa San Giovanni	Reggio di Calabria
Strongoli	Crotone	Cervicati	San marco Argentano
Verzino	Crotone	Fagnano Castello	San marco Argentano
Bagnara Calabra	Gioia Tauro	Malvito	San marco Argentano
Gioia Tauro	Gioia Tauro	Mongrassano	San marco Argentano
Palmi	Gioia Tauro	Mottafollone	San marco Argentano
Rizziconi	Gioia Tauro	Roggiano Gravina	San marco Argentano
Seminara	Gioia Tauro	San Marco Argentano	San marco Argentano
Bianchi	Lamezia Terme	San Sosti	San marco Argentano
Carlopoli	Lamezia Terme	Santa Caterina Albanese	San marco Argentano
Conflenti	Lamezia Terme	Sant'Agata di Esaro	San marco Argentano
Curinga	Lamezia Terme	Tarsia	San marco Argentano
Decollatura	Lamezia Terme	Briatico	Vibo Valentia
Falerna	Lamezia Terme	Capistrano	Vibo Valentia
Feroleto Antico	Lamezia Terme	Cessaniti	Vibo Valentia
Filadelfia	Lamezia Terme	Filandari	Vibo Valentia
Gizzeria	Lamezia Terme	Filogaso	Vibo Valentia

**COMUNE**

Francavilla Angitola  
Francica  
Ionadi  
Limbadi  
Maierato  
Mileto  
Monterosso Calabro  
Nicotera

**SLL**

Vibo Valentia  
Vibo Valentia

**COMUNE**

Pizzo  
Polia  
Rombiolo  
San Calogero  
San Costantino Calabro  
San Gregorio d'Ipbona  
Sant'Onofrio  
Stefanaconi  
Vibo Valentia

**SLL**

Vibo Valentia  
Vibo Valentia



## Regione Sicilia

DGR. n. 403 del 6 dicembre 2016 che ha rettificato la DGR n.399 del 30 novembre 2016 che a sua volta ha rettificato la DGR n. 356 del 26 ottobre 2016

COMUNE	SLL	COMUNE	SLL
Agrigento	Agrigento	Mazzarrone	Grammichele
Aragona	Agrigento	Vizzini	Grammichele
Favara	Agrigento	Ispica	Ispica
Porto Empedocle	Agrigento	Pozzallo	Ispica
Alcamo	Alcamo	Carlentini	Lentini
Calatafimi-Segesta	Alcamo	Francofonte	Lentini
Camporeale	Alcamo	Lentini	Lentini
Castellammare del Golfo	Alcamo	Agira	Leonforte
Alessandria della Rocca	Bivona	Assoro	Leonforte
Bivona	Bivona	Catenanuova	Leonforte
Cianciana	Bivona	Leonforte	Leonforte
San Biagio Platani	Bivona	Nissoria	Leonforte
Santo Stefano Quisquina	Bivona	Regalbuto	Leonforte
Brolo	Brolo	Campofelice di Fitalia	Lercara Friddi
Ficarra	Brolo	Castronovo di Sicilia	Lercara Friddi
Piraino	Brolo	Lercara Friddi	Lercara Friddi
Sant'Angelo di Brolo	Brolo	Roccapalumba	Lercara Friddi
Cammarata	Cammarata	Vicari	Lercara Friddi
Casteltermini	Cammarata	Itala	Messina
San Giovanni Gemini	Cammarata	Messina	Messina
Campobello di Licata	Campobello di Licata	Rometta	Messina
Ravanusa	Campobello di Licata	Saponara	Messina
Capo d'Orlando	Capo d'Orlando	Scaletta Zanclea	Messina
Capri Leone	Capo d'Orlando	Villafranca Tirrena	Messina
Castell'Umberto	Capo d'Orlando	Condrò	Milazzo
Frazzanò	Capo d'Orlando	Gualtieri Sicaminò	Milazzo
Galati Mamertino	Capo d'Orlando	Merì	Milazzo
Longi	Capo d'Orlando	Milazzo	Milazzo
Mirto	Capo d'Orlando	Monforte San Giorgio	Milazzo
Naso	Capo d'Orlando	Pace del Mela	Milazzo
Raccuja	Capo d'Orlando	Roccalvaldina	Milazzo
San Salvatore di Fitalia	Capo d'Orlando	San Filippo del Mela	Milazzo
Sinagra	Capo d'Orlando	San Pier Niceto	Milazzo
Tortorici	Capo d'Orlando	Santa Lucia del Mela	Milazzo
Ucria	Capo d'Orlando	Spadafora	Milazzo
Catania*	Catania	Torregrotta	Milazzo
Calascibetta	Enna	Valdina	Milazzo
Enna	Enna	Venetico	Milazzo
Valguarnera Caropepe	Enna	Castel di Lucio	Mistretta
Villarosa	Enna	Mistretta	Mistretta
Fiumefreddo di Sicilia	Giarre	Acquaviva Platani	Mussomeli
Giarre	Giarre	Bompensiere	Mussomeli
Linguaglossa	Giarre	Campofranco	Mussomeli
Mascali	Giarre	Milena	Mussomeli
Milo	Giarre	Mussomeli	Mussomeli
Piedimonte Etneo	Giarre	Sutera	Mussomeli
Riposto	Giarre	Camastra	Naro
Santa Venerina	Giarre	Naro	Naro
Sant'Alfio	Giarre	Buccheri	Noto
Zafferana Etnea	Giarre	Buscemi	Noto
Grammichele	Grammichele	Noto	Noto
Licodia Eubea	Grammichele	Palazzolo Acreide	Noto



<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SLL</b>
Rosolini	Noto	Bompietro	Petralia Sottana
Altofonte	Palermo	Castellana Sicula	Petralia Sottana
Belmonte Mezzagno	Palermo	Petralia Soprana	Petralia Sottana
Capaci	Palermo	Petralia Sottana	Petralia Sottana
Carini	Palermo	Polizzi Generosa	Petralia Sottana
Cinisi	Palermo	Blufi	Petralia Sottana
Ficarazzi	Palermo	Resuttano	Petralia Sottana
Isola delle Femmine	Palermo	Giarratana	Ragusa
Misilmeri	Palermo	Modica	Ragusa
Monreale	Palermo	Monterosso Almo	Ragusa
Palermo**	Palermo	Ragusa	Ragusa
Piana degli Albanesi	Palermo	Santa Croce Camerina	Ragusa
San Cipirello	Palermo	Sciaci	Ragusa
San Giuseppe Jato	Palermo	Gibellina	Salemi
Santa Cristina Gela	Palermo	Salemi	Salemi
Terrasini	Palermo	Vita	Salemi
Torretta	Palermo	Acquedolci	Sant'Agata di Militello
Ustica	Palermo	Alcara li Fusi	Sant'Agata di Militello
Villabate	Palermo	Militello Rosmarino	Sant'Agata di Militello
Balestrate	Partinico	San Marco d'Alunzio	Sant'Agata di Militello
Borgetto	Partinico	Sant'Agata di Militello	Sant'Agata di Militello
Giardinello	Partinico	Torrenova	Sant'Agata di Militello
Montelepre	Partinico	Motta d'Affermo	Santo Stefano di Camastra
Partinico	Partinico	Pettineo	Santo Stefano di Camastra
Trappeto	Partinico	Reitano	Santo Stefano di Camastra
Paternò	Paternò	Santo Stefano di Camastra	Santo Stefano di Camastra
Ragalna	Paternò	Tusa	Santo Stefano di Camastra
Basicò	Patti	Militello in Val di Catania	Scordia
Gioiosa Marea	Patti	Scordia	Scordia
Librizzi	Patti	Avola	Siracusa
Montagnareale	Patti	Canicattini Bagni	Siracusa
Montalbano Elicona	Patti	Floridia	Siracusa
Patti	Patti	Siracusa	Siracusa
San Piero Patti	Patti	Solarino	Siracusa
Alimena	Petralia Sottana	Custonaci	Trapani
		Trapani	Trapani

\* Catania limitatamente alla Circ. 1^ e alla Circ.6^

\*\* Palermo limitatamente alla Circ. 2^, alla Circ. 7^ e alla Circ. 8^



## Regione Sardegna

DGR. n. 59 del 3 novembre 2016

COMUNE	SLL	COMUNE	SLL
Alghero	Alghero	Loiri Porto San Paolo	Olbia
Assemini	Cagliari	Monti	Olbia
Capoterra	Cagliari	Olbia	Olbia
Decimomannu	Cagliari	Oschiri	Olbia
Dolianova	Cagliari	Padru	Olbia
Elmas	Cagliari	Telti	Olbia
Maracalagonis	Cagliari	Barumini	Sanluri
Monastir	Cagliari	Collinas	Sanluri
Monserrato	Cagliari	Furtei	Sanluri
Pula	Cagliari	Genuri	Sanluri
Quartucciu	Cagliari	Gesturi	Sanluri
San Sperate	Cagliari	Guasila	Sanluri
Sarroch	Cagliari	Las Plassas	Sanluri
Selargius	Cagliari	Lunamatrona	Sanluri
Serramanna	Cagliari	Pauli Arbarei	Sanluri
Sestu	Cagliari	Samassi	Sanluri
Settimo San Pietro	Cagliari	Samatzai	Sanluri
Sinnai	Cagliari	Sanluri	Sanluri
Uta	Cagliari	Sardara	Sanluri
Villasor	Cagliari	Segariu	Sanluri
Fonni	Fonni	Serrenti	Sanluri
Lodine	Fonni	Setzu	Sanluri
Birori	Macomer	Siddi	Sanluri
Bolotana	Macomer	Tuili	Sanluri
Borore	Macomer	Turri	Sanluri
Bortigali	Macomer	Ussaramanna	Sanluri
Dualchi	Macomer	Villamar	Sanluri
Lei	Macomer	Villanovaforru	Sanluri
Macomer	Macomer	Villanovafranca	Sanluri
Noragugume	Macomer	Banari	Thiesi
Ottana	Macomer	Bessude	Thiesi
Silanus	Macomer	Bonnanaro	Thiesi
Sindia	Macomer	Bonorva	Thiesi
Dorgali	Nuoro	Borutta	Thiesi
Gavoi	Nuoro	Cheremule	Thiesi
Mamoiada	Nuoro	Cossoine	Thiesi
Nuoro	Nuoro	Giave	Thiesi
Oliena	Nuoro	Mara	Thiesi
Ollolai	Nuoro	Padria	Thiesi
Olzai	Nuoro	Pozzomaggiore	Thiesi
Oniferi	Nuoro	Romana	Thiesi
Orani	Nuoro	Semestene	Thiesi
Orgosolo	Nuoro	Siligo	Thiesi
Orotelli	Nuoro	Thiesi	Thiesi
Orune	Nuoro	Torralba	Thiesi
Sarule	Nuoro	Arbus	Villacidro
Nurri	Nurri	Gonnosfanadiga	Villacidro
Orroli	Nurri	Guspini	Villacidro
Berchidda	Olbia	Pabillonis	Villacidro
Golfo Aranci	Olbia	San Gavino Monreale	Villacidro
		Villacidro	Villacidro